A PRO

DELL' ILLUSTRE CONTE DI CONVERSANO

CONTRA

L' UNIVERSITA' DELLE NOCI

NEL S. R. C.

L'illustre Casa di Conversano è stata sempre nel pacifico possesso di esigere in tutto il territorio, che appartiene alla Terra delle Noci, suo feudo, la vigesima delle vittovaglie, che vi si raccolgono. Questo possesso discende da giusto titolo, ed è comprovato da validissimi documenti, e da continuate confessioni de' Nocesi medesimi. Ciò non ostante costoro verso la metà di questo secolo si avvisarono di dimandare nel S.C. che si abolisse una sì legittima esazione, ed indi da poco in qua cangiando linguaggio, han proccurato di limitarla, sostenendo che il territorio Nocese non si estenda oltre la circonferenza delle tre miglia lungi dall'abitato, che chiamasi *distretto*; e che tutto il dippiù, che oggi gode quella Popolazione, sia un novello acquisto fatto in vigor d'istrumento stipulato nel 1739 coll'Università di Motola, e col Duca di Martina. Quindi han creduta molto spedita la causa, dimandando di proibirsi esecutivamente tal'esazione *extra territorium*.
Questo novello assunto è un parto di fantasia, contra-

rio al fatto, ed alle azioni altre volte promosse da' Nocesi medesimi, i quali lungi dal restringere il proprio territorio in sì ristretti limiti, ne han difesa l'antica amplissima estensione oltre lo spazio delle tre miglia. Tai metamorfosi produce la passione dell' interesse, che rende sovente gli uomini contraddittorj a loro stessi, ed inconseguenti.

Prevalse per altro al buon dritto la sciagura del Conte di Conversano utile Possessore, e Duca delle Noci, giacchè con decreto de' 27 di Luglio 1789 fu spogliato dell' esazione della vigesima *extra districtum*.

Di questa grave ferita, che un dritto lucido, e per secoli non mai contraddetto, ricevè in un istante, speriamo il rimedio dalla sapienza de' nostri Giudici in vista delle ragioni, che loro esporremo, dopo che avremo brevemente esposto lo stato del presente giudizio.

Aspre, ed annose furon le contese tra gl'illustri Possessori di Conversano, e di Motola, e tra le popolazioni, che viveano sotto l' utile loro dominio; le quali contese finirono con solenne istromento stipulato nel 1739. Ma ben presto le Università sbrigatesi da que' litigj rivolsero le loro mire contr' i proprj Baroni. I Naturali delle Noci nel 1751 difesi dal valente Avvocato Giuseppe Sorge, varj capi di aggravj dedussero nel S. C., e fra gli altri anche il seguente: *Ulterius cum territorium prædictum sit demaniale Civium Universitatis, in quo adsunt parci, & clausæ possessiones, & communis usus lignandi, tam*

in

in distrietu trium milliarium, quam extra, nulla adest ratio, qua possit utilis Dominus Terræ prædictæ exigere vigesimam victualium ex personis laicis, quod nullo juris, vel facti fundamento pluribus ab hinc annis minus juste, c. r., introductum fuit per ministros prædecessorum Comitum Cupersani utilium dominorum Terræ prædictæ, ... ex quo, causa hujus indebitæ exactionis vigesimæ victualium, defraudantur eorum juribus, quæ omnia, tamquam a ratione abhorrentia evitari debent ordinibus necessariis per M. V. ad hoc ut præfati Principales supplicantis juxta naturalem libertatem, remotis omnibus prædictis violentiis, & gravaminibus, utantur prædictis eorum possessionibus libera eorum dispositione (1).

Le stesse doglianze poco dopo rinnovarono in un memoriale fatto al Consiglier Commessario D. Gio: Battista Ferraro, il quale diede le seguenti provvidenze: *quod respectu prætensæ exactionis vigesimarum victualium per Illustrem Comitem Cupersani a civibus, & possessoribus territoriorum dictorum intra districtum trium milliarium Terræ Nucum in supracitatis supplicationibus, & memoriali enunciato infra quatuor dies audiantur partes, etiam stante consensu præstito pro parte dictæ Universitatis, & Civium coram præfato domino Causæ Commissario. Respectu vero omnium aliorum deductorum, & contentorum in dictis supplicationibus, & memoriali moneantur partes*

(1) *Fol.* 3. *proc. current.*

tes ad audiendam provisionem faciendam per S.C.(1).
A tal decreto non si opposero i Nocesi, e fino al 1780 stiede la causa totalmente in silenzio. Nel mese di Agosto di quell' anno convenne al Conte di chiedere ordini contra taluni prepotenti, i quali impedivano che la vigesima si esigesse colla dovuta esattezza, e con quelle precauzioni, ch'erano atte a prevenire ogni frode. Il Commessario successore spedì l'inibitoria con soggiungere: *Et interim circa petitam exactionem vigesimarum servetur solitum verificandum per Regiam Audientiam Provincialem partibus auditis, quæ etiam provideat de ordinibus, & cautelis opportunis ad evitandas fraudes* (2).
Nel 1786 dimandarono i Nocesi l'insufflazion dello spirito, e ripigliaron la lite *tam respectu exactionis vigesimarum intra fines districtus trium milliarium, quam extra dicti territorii* (3). Trovavasi allora, a consulta dell' Avvocato Fiscale Vivenzio, da S. M. risoluto che il Principe Dentice si astenesse di esiger la decima *extra territorium* dai naturali di S. Vito detto degli Schiavi, dove non ne avesse il chiaro e letteral titolo. Quindi i Nocesi adattando cotesta Real determinazione alla loro dimanda, imploraron dal Re un egual provvidenza. E

(1) *Fol.* 25 *a t.*
(2) *Fol.* 143.
(3) *Fol.* 146

E tal ricorso fu rimesso al S. C. coll'ordine di *farsi carico dell' esposto* (1).

Finalmente fu la causa decisa a' dì 27 di Luglio 1789 nel seguente modo: *Per S. R. C. provisum est quod explicando provisionem reservatam cum dicto decreto a qu. dicto Consiliario D. Joanne Ferrara, terminus datus cum dicto decreto pro exactione vigesimarum intra districtum currat etiam super praetensa exactione vigesimarum praetensarum super territorio assignato Universitati Terrae Nucum cum decreto anni 1726, & instrumento anni 1740 extra districtum. Et interim exactio decimarum in Territorio assignato Terrae Nucum extra districtum com dictis decreto, & instrumento, fiat per personam eligendam de consensu partium, sive per dominum causae Commissarium sumptibus communibus, & quantitates exigendae, & pretium earumdem depositetur in S. R. C. ad finem liberandi viso exitu termini* (2).

Produsse l' Università supplica di restituzione *in integrum* avverso di questo decreto a motivo, che non aveva il S.C. abolita assolutamente la vigesima *extra districtum* (3). Nè di ciò contenta forti doglianze ne portò al Regal Trono, per le quali S. M. con Regal carta de' 5 di Settembre 1789 ordinò al S.C. *che dia conto del suo decreto facendosi distintamente carico de' capi*

 con-

(1) *Fol.* 159 *ad* 162.
(2) *Fol.* 277
(3) *Fol.* 278. *ad* 279.

contenuti in questo ricorso (1).

Diè conto il S. C. della sua decisione, nè l'Università si riflette d'impugnar la relazione di questo Magistrato con nuovo ricorso. Prescrisse S. M. *che resta inteso, e vuole, che nell' esame del rimedio della restituzione in integrum dall' Università prodotto, tenga presenti i ricorsi dell' Università, per l' accerto della giustizia* (2).

Il Procuratore del Conte, cui non fu mai notificato il decreto, con supplica di *referat contenta* dimandò la rivocazion del decreto medesimo, ed esser mantenuto nel possesso dell' esazione della vigesima (3). Oltrecciò espose anche al Regal Trono lo stato della causa, e le ragioni del Conte, contra l' ultimo decreto; e con Regal carta de' 13 di Marzo 1790 fu al S. C. ordinato: *che al tempo di trattare una tal causa nel grado del prodotto gravame, si faccia attentamente carico dell' esposto quanto convenga all' accerto della giustizia* (4).

Intanto furon tali i clamori dell'Università contra l'esazione del Conte fuori il distretto, che, pendente la discussion de' gravami, ne fu spogliato col seguente decreto: *Per S. R. C. provisum est, quod cum effectu moneantur partes ad audiendam provisionem facien-*

(1) *Fol.* 282.
(2) *Fol.* 292.
(3) *Fol.* 318. *ad* 327.
(4) *Fol.* 328. *ad* 372.

ciendam in gradu restitutionis in integrum producta ab Universitate Terræ Nucum: & interim citra præjudicium jurium partium, & decisionis faciendæ, exequutioni demandetur decretum S. R.C. latum sub die 27 Julii 1789 fol. 277, & expediantur ordines (1). Il qual decreto fu confermato in grado di nullità (2), ficchè si mandò in esecuzione. Deve ora il S.C. discutere i gravami prodotti avverso il decreto de' 27 di Luglio 1789 dall'Università non meno, che dal Conte; dalla Università perchè pretende di doversi l'esazione della vigesima *extra districtum* esecutivamente abolire; dal Conte perchè gli è stata interinamente vietata l' esazione, che legittimamente gli spetta.

Scrivendo a pro del Conte, tra le maggiori angustie del tempo, dimostreremo che il territorio Nocese sia dentro, sia fuori delle tre miglia è della stessa natura, ed è tutto vigesimale al nostro Cliente, il cui dritto vien garentito da un possesso quanto antico, altrettanto incontrastabile. E scioglieremo qualch' equivoco circa l'ordine, con dimostrar che non mai il decreto del S.C. è passato in giudicato per rispetto al Conte, cui non è stato ancora notificato.

A 5 CAPO

[1] *Fol.* 379.
(2) *Fol.* 406.

CAPO I.

Il territorio delle Noci è della stessa indole, tanto fuori che dentro delle tre miglia; nè regge la distinzione, che si fa per parte de' Nocesi.

La decisione del S. C. poggia tutta sul supposto che l' Università delle Noci altro terreno non abbia avuto nella sua origine, meno che la circonferenza delle tre miglia dalle di lei mura; che tutto il dippiù sia un novello acquisto fatto dopo un decreto profferito sul luogo nel 1726 dal Consiglier Ferrante, ratificato ed accettato con un istrumento del 1739; e che in conseguenza in vista de' Reali ordini promulgati a pro dell' Università di S. Vito degli Schiavi, sia mal sicuro il dritto del Conte per l' esazione della vigesima fuori delle tre miglia. Tanto risulta dalle istanze de' Nocesi: tanto indica la lettera del decreto. Quanto però coll' evidenza de' fatti si dimostri che non ha coresta posizione veruno appoggio di verità, anzi è smentita da quelle stesse carte, a cui si riporta: legittima conseguenza sarà che reggere affatto non possa il decreto del S. C.

Avvertimmo già che asprissime contese furonvi tra le Popolazioni di Motola, e delle Noci, e tra' respertivi Baroni circa lo stabilimento de' confini. Inutile è il

è il narrar fil filo le vicende dell' annosa lite, che arse nel S. C. tra le due Parti: basta il saper che l'oggetto della contesa era appunto il non essere con accerto definiti i dritti delle due popolazioni, nè quelli de' due Baroni in un vasto territorio comune ad entrambe le Università, le quali ignoravano i loro confini.

Gli eccessi, che nacquero da tai contese, richiamarono l'attenzion del Governo; ed il S. C. avendo avuta commissione di provveder a' mezzi, onde svellere il male dalle radici, con decreto de' 20 di Dicembre 1725 diede al Consiglier Matteo Ferrante amplissime facoltà di decidere sul luogo ciò, che sembrato gli fosse più opportuno per la quiete delle rispettive popolazioni. Quel Ministro recatosi sul luogo, con decreto del dì 4 di Gennajo 1726, sciolse tra le due Università ogni comunione, e fissò i limiti dell'uno, e dell' altro territorio. Riporterem quindi a poco interamente questo decreto: per ora basta saper che non dispiacque alle parti la determinazione di quel savio Ministro, anzi con solenne strumento fu il decreto accettato a dì 20 di Dicembre 1739 dai Baroni non meno che dalle Università, che vi aveano interesse.

Questo strumento appunto è quello, che ha data causa alla presente contesa, non per la sua sostanza, ma per un'erronea assertiva, che sul bel principio s'incontra. Derivò tale assertiva o dalla poca perizia di chi lo compose, o dalla vanagloria di far da indovino nell' oscurità de' tempi. Da questa assertiva na-

sce quella capricciosa distinzione del territorio delle tre miglia dal dippiù. La recheremo ne' suoi medesimi termini, non per altro che per iscrovrir la fallacia di que' principj, a cui si riporta, e per dimostrarla falsa ed erronea, ad onta delle glosse, di cui il dotto Avversario l'ave arricchita in una copia del detto istrumento data alle stampe, che si mena in trionfo. Eccone le parole: *Le dette parti in detti rispettivi nomi sponte banno asserito in presenza nostra, come per antica tradizione, essendo la Città di Motola una delle Città famose della Provincia d' Otranto, sì per la numerosa popolazione, come per il vasto territorio, che d' intorno possedeva di circa miglia quarantotto, essendo da inondazione de' barbari de' secoli passati stata assalita quella Provincia, tra le Terre, e Città, che furono quasi desolate, e distrutte, fu la Città di Motola abbandonata dalla maggior parte de' Cittadini, ed abitanti, per isfuggire il flagello de' Barbari; ma essendo nel progresso del tempo stata liberata detta Provincia dalle irruzioni de' Barbari, e rimasta intanto la detta Città di Motola, e suo vasto territorio abbandonato; sorsero ne' contorni di esso in diversi tempi varie altre Terre, una tra le quali se ne vide edificata dentro la stessa circonferenza del Territorio di Motola, che prese il nome di Terra delle Noci, la quale sopra tutte l' altre ebbe i suoi principj con molta popolazione, dal che ne nacque, che ritrovandosi questi sprovveduti di proprio Territorio per loro sussistenza, e delle loro industrie, fecero ricorso circa l'anno* 1407 *dal*

dal sereniſſimo Re Ladislao in quel tempo Regnante, affine di aſsegnarle porzione del detto vaſto, ed abbondante Territorio di Mottola per proprio demanio di eſsa Terra delle Noci, a' quali infatti fu conceduto UN TERRITORIO DI TRE MIGLIA D' INTORNO LA CIRCONFERENZA DELLA LORO ABITAZIONE, *confermando ancora lo ſteſso Re a beneficio di detti Cittadini delle Noci tutte le comunità, e conſuetudini da' medeſimi godute colle Terre del Principato di Taranto, in riguardo all' uſo dell' acqua, erbe, franchigie, caccia, ed ogni altra coſa per eſſi ſin' allora goduta. Paſſata poi detta Città di Mottola nell' utile dominio di Gio: Tommaſo Calateù, a ricorſo de' Noceſi, fatto ſin dall' anno 1512, fu loro dal detto Barone conceduta la ſteſſa facoltà per l' addietro goduta nell' intero territorio di Mottola di poter ivi con loro animali paſcere, acquare, tagliare legna, formar foggie, e quelle riparare, e liberamente praticare ogni altra coſa di loro utile, e comodo; ſoggiungendo lo ſteſſo Barone Calateù nella medeſima conceſſione* : & quando acciderit fieri defenſam in dicto territorio Motularum fructibus pendentibus, quod dicta defenſa ſit remota, & diſtet a mænibus Terræ Nucum per tria milliaria, & plus undique, & circum circa, & quod ſit etiam ultra fines, infra quos Illuſtris Dux Adriæ utilis Dominus dictæ Terræ Nucum exigit jus plateaticum. *Volendo di più, che nel caſo foſſero da' Baglivi di Mottola per controvenzione arreſtati gli animali de' Noceſi, queſti doveſſero ſoltanto pagare la menatura, come coſtumavaſi colli ſteſſi Cittadini di Motola,*

A 7 *ſenza*

senza che fussero tenuti al pagamento del carnaggio praticato soltanto con forestieri.

In progresso però di tempo è avvenuto, che non bastando a' Nocesi per la di loro popolazione viepiù accresciuta le semplici tre miglia assegnateli, e credendo di poter fare ogni uso della communione concedutali in detto territorio di Motola, principiarono a fare in quello parchi, e chiusure di là delle tre miglia, giudicando che la communione del detto territorio permettesse loro di potersi estendere, e fare tutto ciò, che facevano gli stessi Motolesi, ec. Si narrano indi le liti agitate, ed ogni altro che accadde.

Or cotesto racconto ha l' aria più di romanzo che di storia. Primieramente donde mai costa la desolazione, e l' abbandono della Città, e del territorio dell'antica Motola? Donde costa, che nel di lei territorio surfero tante popolazioni, e specialmente quella delle Noci? Non si arreca autorità di qualche Scrittore. Non si adducono monumenti de' Regj archivj. Tutto si ripete da una tradizione, la cui equivoca fede ciasuno di leggieri comprende.

L'insussistenza di questo racconto viene maggiormente scoverta da ciò, che siegue. Dicesi, che la popolazione delle Noci era senza territorio; che 'l chiese in grazia al Re Ladislao, e questi le concedè l' estensione di tre miglia intorno alle mura, con diploma segnato nell' anno 1407. Questo diploma è quello, che si reca per l'origine, e per l'appoggio del contrario sistema. Ma sarà mai vero che cotesto diploma conten-

tenga tutto ciò, che si va dicendo? L'Università l'ha esibito, e tutt'altro vi si legge da ciò, che contiene l'assertiva dello strumento. Perchè ognuno de' Giudici abbia agio di riflettervi sopra, verrà stampato in fine di questa memoria; ma intanto alcune riflessioni è uopo, che vi si facciano. Ladislao commendando in quel privilegio la fedeltà de' Nocesi, i quali abbandonando le insegne della Contessa di Conversano, eransi mantenuti fedeli al proprio Sovrano, dichiarò quella terra demaniale, e promise di più non infeudarla. L'esentò dalla prestazion della decima dovuta alla Baronal Corte: abolì la memoria di quella casa, ove il vino decimale vendeasi dal Barone: le concedè la facoltà di eligere in ogni anno il Maestro di fiera: le accordò il privilegio di non poter essere astretta ad albergar più di trenta soldati a cavallo. Annullò ogni donazione, e concessione fatta de' beni attinenti all'Università, non meno, che a' di lei abitanti: e finalmente confermò tutte le promiscuità, che quell'Università avea colle altre Università del Principato di Taranto.

Più di questo il decantato privilegio non contiene; e se più di questo non vi è, dov' è, di grazia, il territorio di tre miglia, che nell'assertiva dell'istrumento del 1739 si disse di essersi da' Nocesi chiesto, e dal Re Ladislao con quel privilegio accordato? Anzi, se in questo privilegio si parla di decima, che pagavano i Nocesi su' prodotti de' loro terreni; di beni appartenenti all' Università ed a' particolari; di comunione di acqua, ed erba colle altre terre

del Principato di Taranto: non sono questi lucidissimi argomenti che avesse allora l' Università delle Noci terreni, e demanj, e non già ch'avesse bisogno per la prima volta d'imperrar ciò dalla beneficenza del Re Ladislao? E come mai può venire in mente ad un'uomo illuminato, qual' è il degno Avversario, che potesse sussistere a tempi di Ladislao una popolazione, essergli utile in guerra, riportarne elogj, e premj, e sussistere intanto senza terreni? A queste incoerenze ci strascina un falso, principio assunto per la passione della causa sulle tracce mal sicure di una falsa assertiva.

Credo però di non aver bisogno di altro per ismentirla. Quando il diploma di Ladislao non solo non parla di questa pretesa concessione del territorio di tre miglia, ma ci dà sicuri attestati, che aveva allora la popolazione Nocese proprietà, e territorio; ci lasceremo più sedurre da una fals' assertiva di quell'istrumento, o seguiremo piuttosto le tracce di quella verità, che risulta da fonti tanto puri, qual'è la ragion naturale, e 'l diploma, a cui l'assertiva medesima si riporta?

A tutti è noto che, per disposizione del Dritto, non fanno mai stato quelle assertive, che ad alcun documento si riportano, ma deve il Giudice attendere il tenore di quel documento, che vien citato (1). Or se il privilegio di Ladislao dimostra la falsità di quell' as-

(1) *Auth. si quis in aliquo C. de edendo.*

affertiva, le di cui tracce il S. C. ha feguite; chi non vede che basta questo solo a render nullo il decreto? Ogni falsità, da cui la religione del Giudice resti circonvenuta, produce per Legge cotesto effetto. I fals' istrumenti (1), le false testimonianze (2), e finanche le false allegazioni, che abbian data causa al decreto, rendono vano il decreto medesimo (3).

Ma per fare al S. C. conoscer ciò, che ha dato motivo a cotesto equivoco, giova addurre una carta esibita da' Nocesi medesimi nell' antico giudizio coll' Università, e col Barone di Motola. Quel Barone esercitava il dritto di *pararsi*, o sia difendersi in ogni anno la quarta parte del frutto naturale, che nascea nel territorio di Motola, e volea questo dritto estendere fin sotto le mura delle Noci. Or si vuole di esser passata convenzione nel 1512 tra l' Università delle Noci, e Gio: Tommaso Calateù Barone di Motola, con cui si fosse da tal servitù esentato il territorio Nocese per tre miglia intorno. Giova recarne il tenore in disteso per torre ogni equivoco, e scovrir la vera origine del supposto territorio di tre miglia.

(1) *L.* 1 2 & 4 *C. si ex falsis instrumentis, vel testimoniis judicatum sit.*
(2) *L.* 3 *cod.*
(3) *Vid. ll. sub tit. C. Si tutor, vel curator falsis allegationibus excusatus sit.*

Joannes Tomasius Calateù de Neapoli utilis dominus Civitatis Motularum. Universis & singulis præsentem inspecturis notum facimus, ac declaramus qualiter superioribus diebus vir Antonius de Benedicto, magnificus Nicolaus Syndicus Terræ Nucum Syndicario nomine, & pro parte dictæ terræ præsentavit nobis supplicationem tenoris sequentis.

Excellenti Domino Joanni Tomasio Calateù de Neapoli utili domino Civitatis Motulæ. Reverenter supplicatur, narratur, & exponitur pro parte Universitatis, & hominum terræ Nucum, qualiter ab antiquissimis retro elapsis temporibus Universitas, & homines terræ Nucum ex longissima, & antiquissima consuetudine, & aliis juribus, rationibus, & causis, habuerunt, & in præsenti habent in territorio Civitatis Motularum communitatem pascendi cum eorum animalibus, adaquandi, & ligna incidere posse, ac fontes reficere, ac de novo fodere, & fabricare, ac omnia alia sibi commode, & utiliter, & commoditative percipere ad eorum libitum, & voluntatem absque contradictione aliqua. Necnon habuerunt & habent ex prædicta longissima consuetudine, quod dominus dictæ Civitatis Motulæ non potuerunt olim, nec possunt fieri facere defensas fructibus pendentibus in dicto territorio infra fines, in quibus illustrissimus Dux Andriæ utilis dominus vestræ terræ Nucum colligit jus plateaticum, necnon infra tria milliaria circum circa mænia terræ Nucum, quod dicta defensa pro tempore distet a mænibus dictæ terræ Nucum per tria milliaria circum circa, & ultra finem prædictum, & quod

si

si quando animalia civium dictæ terræ Nucum forte intercepta fuerint in defensa dicti territorii per Bajulos, quod dicti Bajuli non potuerunt, nec possunt facere carnagium, aut aliquid aliud exigere, & extorquere a Civibus terræ Nucum patronis dictorum animalium interceptorum, præter menaturam, & non aliter, SICUT TENENTUR IPSI CIVES CIVITATIS MOTULARUM, *& de his omnibus fuisse solitum consuetum ab initio, cujus memoria hominum non extitit in contrarium, nequaquam per dictum tempus fuisse prædictos homines dictæ terræ Nucum impeditos, & molestatos, seu aliter inquietatos, nec ad homines dictæ Civitatis Motularum, nec a Bajulis dicti territorii, qui pro tempore fuerunt, nec ab Universitate, & hominibus dictæ Civitatis, & quia ad aures, & notitiam prædictæ Universitatis terræ Nucum, & hominum ejusdem pervenit, quod nonnulli dictæ Civitatis nequentes, & male agentes, tentant eorum viribus turbare, & molestiam inferre super præmissis, seu præmissorum aliqua, supradictis hominibus & Civibus terræ Nucum, ex quibus molæstiis, & turbationibus possent sequi differentium rixæ, altercationes, & lites cum maximis damnis, expensis, & interesse inter homines dictæ Terræ, & excellentem dominationem vestram, & Bajulos, & homines dictæ Civitatis Motularum, propterea Universitas ipsa terræ Nucum & homines ejusdem, cupientes benevole, amicabiliter, & pacifice vivere cum eadem vestra excellenti dominatione, & cum Bajulis, & hominibus dictæ vestræ Civitatis, humiliter supplicant, & petunt ab eadem excellenti*

A 10 ve-

vestra dominatione, ut eadem dignetur acceptare, gratificare, & confirmare omnia, & singula supra scripta eidem universitati, & hominibus dictæ terræ Nucum, & quatenus opus est, de novo concedere semper regio assensu reservato, quamvis nova non indigeant concessione per superius allegata, ut Deus &c.

Unde nos, qui supra, visa, & diligenter considerata supra scripta supplicatione, & volentes nos super omnibus, & eorum singulis plenam, & veridicam capere informationem, recepimus ex testimonio hominum fide dignorum supradictos homines Terræ Nucum vera exponere, ipsosque fuisse, & esse in pacifica possessione, vel quasi omnium præmissorum a tanto tempore, quod non extat hominum memoria in contrarium, & volentes etiam nos benigne, amicabiliter, & pacifice vivere cum prædicta Universitate, & hominibus Terræ prædictæ Nucum, putantes, considerantes melius esse ante tempus occurrere, quam post vulneratam rem remedium quærere. Præsentium tenore acceptamus, ratificamus, & confirmamus, & quatenus opus, de novo concedimus semper Regio assensu in dicta nova concessione reservato, omnia, & singula contenta in supra dicta eorum supplicatione, quod dicta universitas, & homines Terræ Nucum possint in dicto Territorio Civitatis Motularum, & ejus districtu, cum eorum animalibus pascere, adaquare, ligna incidere fontes reficere, & de novo fodere, & fabricare, & omnia alia sibi commoda, & utilitates, & comoditates percipere ad eorum libitum, & voluntatem absque contradictione aliqua; & quando acciderit fieri defensam

in

in dicto territorio Motularum de fructibus pendentibus, QUOD DICTA DIFENSA SIT REMOTA, ET DISTET A MŒNIBUS DICTÆ TERRÆ NUCUM PER TRIA MILLIARIA UNDIQUE, ET CIRCEM CIRCA, ET QUOD SIT ETIAM ULTRA FINES, INFRA QUOS ILLUSTRISSIMUS DOMINUS DUX HADRIÆ UTILIS DOMINUS DICTÆ TERRÆ NUCUM COLLIGIT JUS PLATEATICUM IN DICTO TERRITORIO MOTULARUM. *Et si forte animalia hominum dictæ Terræ Nucum intercepta fuerint in dicta defensa, vel aliis per Bajulos dictæ Civitatis Motularum, quod non debeant a prædictis patronis animalium interceptorum exigi, & extorqueri carnagium, & aliquid aliud per prædictos Bajulos, sed tantum debet exigi menatura, & non aliud, sicut exigitur a Civibus, & hominibus dictæ Civitatis Motularum, prout antea semper solitum, & consuetum extitit, prout nos ex plurimorum fide dignorum testium testimonio clariter, & vevaciter plane percepimus* (1).

A questo documento unicamente può riportarsi l'immaginata distinzione del territorio di tre miglia, qual da' Nocesi si spaccia. Convien quindi farne l'analisi, per dimostrare al S. C. quanto malamente il vero siasi confuso, ed ottenebrato. Primieramente dimandiamo: ancorchè contenesse cotesta cartola (la cui legalità per altro non costa) cose nocive all'Università delle Noci; ancorchè costasse dalla medesima

A ii   che

(1) *Fol.* 174 *Proc. primi vol. inter D. Margaritam Acquaviva, & Universitatem Terræ Nucum.*

che il territorio Nocese più di tre miglia alla terra intorno non si estenda; potrà mai quella pregiudicare all'utile Signor delle Noci, che in quel trattato non intervenne? Poteano i Nocesi a lor talento pattuire su' confini del feudo, e pregiudicare il Feudatario, che tutto ignorava, e che anche non ignorandolo, non potea affatto inerire a cose contrarie, e pregiudizievoli al feudo stesso (1)?

Ma facciancì più dappresso all'esame di questa carta. Esercitavano i Baroni di Motola il dritto di difendersi la quarta parte del frutto pendente nell'intero territorio, che si crede esser già a Motola appartenuto. Esposero i Nocesi di esser nel possesso d'impedir detta difesa *infra tria milliaria circum circa mœnia Terræ Nucum*, *& quod dicta defensa pro tempore distet a mœnibus dictæ Terræ Nucum per tria milliaria circum circa*, *& ultra finem prædictum*. Or qual'uomo di buon senso dirà che dall'essersi stabilito, di dover la parata del frutto pendente esser distante tre miglia delle mura dalle Noci, importi lo stesso che il Nocese territorio non sia più di tre miglia?

Due sicuramente furon gli oggetti, pe' quali sia per patto, sia per consuetudine fu prefissa questa distanza di cui era già l'Università delle Noci a tempi di Calateù in possesso. Il primo era che estendendosi la parata nell'intero territorio Nocese, senza rimanerne li-

(1) *Feudorum lib. II tit. VIII de invest. de alien. facta* §. 1 *e contrario*.

libera alcuna parte, sarebbe mancato il pascolo agli animali de' Nocesi. Il secondo, perchè i luoghi prossimi all'abitato sono occupati da piantagioni di vigne, frutteti, ed oliveti, i quali sarebbero stati sicuramente danneggiati dagli animali ammessi alla fida durante la difesa del frutto pendente. Ecco perchè questa difesa esser dovea distante tre miglia dall'abitato. Infatti in tutte le istanze de' Nocesi, e fin nel decreto del S. C. le tre miglia si chiamano *distretto* della terra delle Noci. Chi è pratico di que' luoghi comprende di leggieri qual significato abbia la parola *distretto*. Esso è appunto quel terreno prossimo all' abitato, ch' è coverto di piantaggioni, e di vigne.

L' essersi adunque stabilito che la parata del frutto pendente esser dovesse dall' abitato delle Noci distante tre miglia, varrà lo stesso, che fra que' limiti l' intero territorio restringersi? Anzi se in quella stessa carta è stabilito che, nel caso gli animali de' Nocesi si trovassero entro la parata, non fossero a pena alcuna soggetti, ma soltanto al pagamento della *menatura* nella stessa guisa che i Motolesi, chi non vede che anche nella parata, ed oltre le tre miglia il territorio Nocese si estendea? L' intero distretto delle tre miglia si dice anche in quella carta *territorio di Motola*, perchè per tradizione vera o falsa era a Motola un tempo appartenuto. Ma se vero è, che Motola fu distrutta, che abbandonato rimase quel sito, e che nel vasto suo territorio varie popolazioni sursero, le quali cominciarono a coltivarlo; quel territo rio occupato impropriamente si chiama *Territorio*

 di

di Merola; mentre l'occupazione fatta in ſimil modo avrebbe renduta l' Univerſità delle Noci, ed ogni altra, padrona del terreno occupato. Queſto modo di acquiſtare riconoſce la ſua legittimità da' più ſagroſanti principj della ragion naturale. Il terreno diviene di colui, che 'l rende utile, e 'l toglie dall' abbandono; nè vi è legge, che condanni alla ſterilità un terreno, che utile eſſer potrebbe ad un nuovo popolo, per ſerbar riſpetto alle fredde ceneri di una Città eſtinta. Molto potremmo ſpaziarci ſu queſto articolo; ma ci contentiam di traſcrivere un'autorità del chiariſſimo Grozio: *Sed & ſi quid intra territorium populi eſt deſerti, ac ſterilis ſoli, id quoque advenis poſtulantibus concedendum eſt, aut etiam ab illis recte occupatur, quia occupatum cenſeri non debet, quod non excolitur, niſi imperium quod attinet, quod populo veteri ſalvum manet. Trojanis data a Latinis Aboriginibus jugera duri, atque aſperrimi agri ſeptingenta, ut Servius notat. Apud Dionem Pruſæenſem oratione VII legimus* ȣδεν αδικȣσιν οι την αεργην της χωρας εργαζομενοι *nihil peccant, qui partem terræ incultam colunt. Clamabant olim Anſibarii, ſicut cælum diis, ita terras generi mortalium datas, quæque ſint vacuæ, eas publicas eſſe: ſolem quin etiam, & ſidera reſpicientes quaſi coram interrogabant vellentne contueri inane ſolum: potius mare ſuper perfunderent adverſus terrarum ereptores* (1).

Se

(1) *Grotius de jure belli, & pacis lib. II. Cap. II. §. XVII.*

Se l' occupazione rendè i Nocesi padroni di quel terreno, che trovarono sterile dopo la rovina di Motola se pacificamente essi ne godettero; se posteriormente fu questa nuova Terra infeudata: l' impropria denominazione di territorio di Motola può esser soltanto relativa alla origine della Terra delle Noci, ma non impedirà che il terreno sia suo, e sia suo in tutta quella estensione, per cui il possedea.

SE si ponga mente agli antichi giudizj agitati tra l' Università di Motola, e delle Noci, si troverà che lungi dall' essersi limitati i Nocesi a queste tre miglia, han possedute oltre tale spazio vastissime tenute, e con tutto vigore ne han difeso il possesso; ed all' incontro l' Università di Motola ha cercato di toglier loro anche quel terreno, ch' è distretto delle tre miglia, caratterizzandolo per suo.

Le antiche già celebri controversie derivavano dalle seguenti cagioni I. dal dritto della parata del frutto pendente, che i Baroni di Motola volevano arrogarsi. II. Dall' impedimento, che davano a' Nocesi di far parchi, e chiusure, specialmente nel continente della parata. III. Dal dritto, che pretendeano in tempo della parata di avvalersi dell' acque de' Nocesi. Or negli articoli presentati nel 1533 nel S. C. da' Motolesi, è notabile il XXV, che dà un' idea dell' estensione delle lor pretensioni: *Item in quantum ex adverso dicant quod li retroscritti di dicta terra de le Nuci, qui pro temporibus fuerunt, sono stati, & sono in possessione di exigere la baglia de tutti,* *e qual-*

é qualsivolglia contrahente, che contraheno intra lo territorio di Motula circum circa tre miglia, excipiendo ponit che li Omini de le Nuci non exigono balia, & altri pagamenti da li Omini della Cità de Motula nè da altri del convicino, tum intra, tum extra li tre miglia, cum sit in tutto il supradetto territorio de la dicta Città di Motola, per il che li uomini, & Balii di detta Città di Motula exigono la fida, passo, diffida, mezo piso, e bagliva, cognizione di cause Civili, & Criminali in tutto lo dicto Territorio, tanto intro, quanto extra la meta de dicte tre miglia, exigendo lo passo, & intro la dicta Terra de li Nuci en causa che dicto territorio, come è dicto, è della Città de Motola, e per tal causa ad loro competono tutte le sopradicte ragioni e non a quilli de le Terra de li Nuci, quali è fundata sopra la dicto Territorio della dicta Città de Motula (1).

Ecoo quant'oltre portava l'Università di Motola le sue pretesioni. L'Università delle Noci all'incontro sostenne ne' suoi articoli, di avere anche fuori delle tre miglia i Nocesi il dritto di pascere, acquare, legnare, seminare, e far parchi, senza potersi lor dare impedimento alcuno da' Motolesi; ed è notabile il decimo settimo articolo, in cui fu assunto: *come sempre*

---

(1) *Fol. 244. proc. primi vol. inter D. Margharitam Acquaviva &c.*

pre che li fidati in lo ditto territorio di Motola con li loro animali banno fatto danno alli macerie , & seminati de li homini , Cittadini , ed abitanti de la ditta terra delle Nuce , non solo intro la ditta meta de li tre miglia , MA PIU' ULTRA , E PER TUTTO LO TERRITORIO DOVE AVESSERO LI SEMINATI , ET MAXERIE ESSI DELLE NUCE , *& in quelli factince damno li ditti fidati ; vi banno cognosciuto li officiali de ditta Terra delle Nuce , & non quelli de Motula , & cussì è stato , & è solito da tempi antiqui , che ditti Officiali delle Nuci li banno astretti , & facto pagare ditti danni dati* (1).

Ecco quant' opposte erano le rispettive posizioni di queste due Università . Il corso del giudizio allora agitato dimostra che il S. C. niuna differenza ammise tra le tre miglia , e 'l dippiù , ove i Cittadini teneano le lor masserie . Nel 1543 a relazione del Consiglier Marino Freccia decise : *non licuisse nec licere Universitati , & hominibus particularibus dictæ Terræ Nucum construere parcora in Territorio dictæ Civitatis Motularum , propterea &c.* ed ordinò la demolizione de'già costrutti , e proibì di farsene *in futurum* (2).

L' Uni-

(1) *Fol.* 354 *a t.*
(2) *Fol.* 568 *proc. II vol. pro D. Alphonsa Maria Beltrano Comitissa Saponariæ utili Domina Civitatis Motularum.*

L'Università delle Noci pretese che i parchi fatti tra le tre miglia non dovessero per effetto di questa sentenza demolirsi; ma il S.C. tal distinzione non ammise, e di una sola natura riputò l'uno, e l'altro territorio. Ecco le parole della seconda sentenza interposta sul gravame dell' Università: *A quo licet fuisset ex parte dictorum Universitatis, hominum, & particularium Terræ prædictæ Nucum reclamatum, fuit per eumdem procuratorem præsentata alia petitio in effectu continens, quod procurator prædictæ Comitissæ jactavit, & se jactat velle procedi vigore dictæ sententiæ ad demolitionem parcorum, & clausurarum* ETIAM INTRA TRIA MILLIARIA, *quæ fieri non possunt. & dicta parcora extra tria milliaria erecta debent remanere, tunc quia per sententiam prædictam non sunt expressa, & homines dictæ Terræ habuerunt, & habent provisiones S. R. C. referente magnifico Galeota Fonseca Regio Consiliario, quarum virtute ipsorum in possessione existant, & dicta excellens Comitissa infra dicta tria milliaria aliquod jus fidæ, & diffidæ cum jure plateatico non habet, sed Illustris Dux Hadriæ, prout hæc, & alia latius est videre, factisque hinc inde nonnullis replicationibus, oblatoque quodam memoriali, fuit per idem S.C. sub die 19 mensis Novembris aliud prolatum decretum: Facto verbo de prædictis in S. C. per Consiliarium D. Marinum Freccia &c. de decreto ipsius S. R. C. provisum est, quod sententia lata exequatur juxta sui seriem, & tenorem, pro qua exequutione accedat Com-*

Commiſsarius (1).

Ecco che il S. C. tolſe ogni diſtinzione circa l' apertura de' parchi tra il diſtretto delle tre miglia, e 'l territorio fuori di tal diſtretto, e di una natura ſteſſa l' uno, e l' altro conſiderò. Diremo forſe perciò, che il conſiderò tutto come territorio di Motola? Sarebbe queſto lo ſteſſo che togliere alle Noci anche le tre miglia. Conſiderollo adunque il S. C. come territorio delle Noci; ma ſoggetto a quella ſervitù di non potere in menoma parte eſſer chiuſo, per laſciar il luogo al dritto feudale del Barone di Motola, che limitavaſi al ſolo frutto naturale della ghianda.

Ritornando da queſti fatti alla convenzione paſſata con Calateù: dall' aver colui confermato ai Noceſi il poſſeſſo di non ſoffrir parata di frutto pendente entro le tre miglia intorno alle Noci, non ſe ne può dedurre che il territorio Noceſe più di queſto non ſi eſtendeſſe, ma bensì, che per queſta eſtenſione era eſente dalla ſervitù del Barone di Motola. Nè l' eſſerſi uſata in quella carta l' eſpreſſione di *territorio di Motola* fuor delle tre miglia, importa che effettivamente a Motola quel terreno appartenga, poichè, come già dicemmo, anche territorio di Motola chiamoſſi il diſtretto delle tre miglia non ſolo nella convenzione di Calateù, ma ancora nelle riferite due ſentenze del S. C.; e pur, ciò non oſtante, non

(1) *Fol.* 625 *a t. proc.* 3. *vol.*

non ſi controverte che ſia lo ſteſſo di pieno dominio delle Noci.

Dirà forſe taluno: ſe il Barone di Motola aveva il dritto di far la parata del frutto pendente fuori delle tre miglia, come mai quel terreno appartener poteva alle Noci? Più riſpoſte rendiamo a coteſto dubbio. Primieramente, ſe certi erano i limiti del territorio Noceſe, e Motoleſe, e ſe il primo oltre le tre miglia non ſi eſtendea, qual biſogno vi era, che il Barone di Motola ſi obbligaſſe a non eſtender la parata dentro le tre miglia di diſtanza dall' abitato delle Noci? Queſta convenzione dimoſtra, che vantava quel dritto il Barone di Motola nel territorio intero delle Noci, ma limitato a quella diſtanza. I confini impoſti a tal parata dimoſtrano che il territorio Noceſe più oltre progrediva.

L' antica tradizione di eſſer ſurta la Terra delle Noci nel territorio di Motola, potè autorizzar col tempo quel dritto ne' Baroni di Motola, tuttochè le Noci foſſero ſtate ad altri infeudate. Una certa equità potè introdurre il ſiſtema di dare una parte de' frutti naturali al padrone antico di quel terreno, che dalla novella popolazione delle Noci era ſtato occupato. Certamente coſa nuova non è che da taluno ſi eſerciti un dritto feudale nel territorio, e nel feudo d' un' altro. Se qui foſſe luogo di trattar tal' argomento, ci ſarebbero di güida due dotte diſſertazioni del Gribnero, e dello Struvio *de dominio directo in alieno territorio*. Ma preſſo di noi queſte coſe non hanno biſogno di tanta indagine, vedendoſi in molti luo-

luoghi del Regno introdotte, ed osservate. I nostri archivj son pieni di concessioni simultanee: si veggon date le Città *in feudum* colle minori Baronie ad altri infeudate. Veggiamo spesso in uno stesso feudo possessore uno della civil giurisdizione, l'altro della criminale, di che frequenti esempli s' incontrano presso gli nostri Scrittori (1): e finalmente, per non dirne di più, il Principe di Tarsia possiede sul territorio di Cassano, e di Corigliano il ponte del fiume Sibari, termine divisorio de' due feudi, col dritto del passaggio.

Chi ci spiega la cagione di simili stabilimenti? Tutti hanno la lor' origine, ma questa spesse volte s' ignora. Qual meraviglia è dunque, che abbia potuto il Barone di Motola esercitare sul territorio Nocese il dritto di difendersi il frutto pendente?

Questa è la prima volta per altro che l' Università delle Noci *laborat contra propria commoda*, per servire alla causa. Tutt'altro è stato il di lei linguaggio ne' tempi trasandati, siccome dimostrano irrefragabili documenti, che sporremo in tutta l' estensione, perchè il S. C. ne vegga il peso, e riconosca l' in-

(1) *De Rosa in Consuet. si quis emit. 66 de jure congrui. Sanfelic. decis.* 106, *&* 207 *n.* 1, *& decis.* 322 *n.* 6 *tom.* 2. *Capyc. Latr. decis.* 168 *lib.* 2. *Joseph. de Rosa Consult.* 16.

l'inconseguenza dell'Università, che contraddice a se stessa. Ella non ha mai limitati i proprj terreni nel distretto delle tre miglia. Questa è la prima volta che non senza scandalo ciò si ascolta. Vediamo quale sia stato altra volta il suo verace linguaggio.

Nell'archivio della Regia Camera conservansi gli atti fabbricati nel 1603 tra 'l Conte di Conversano, e 'l Barone di Motola circa l'esercizio della giurisdizione nel feudo delle Noci. Furono esaminati testimonj delle Noci, di Martina, di Polignano, e di Conversano. Ecco il tenore delle lor deposizioni: *Interrogatus, se esso testimonio sa che li padroni, tanto passati, come li presenti di detta terra delle Noci debbiano esercitare la giurisdizione civile, criminale, e mista in la detta loro Terra, e se la giurisdizione predetta è stata con li Cittadini solo di detta Terra, o pure* extra *la Terra predetta, e con li forastieri, e per quanto se lo ricorda, dixit, io mi ricordo da anni 60 e più in qua, e da quandochè era figliuolo, che lo Conte di Conversano, & melius che lo Duca d'Atri, e Padre di detto Conte presente & . . . . dopo la morte del detto Duca, il detto Conte al presente . . . . delle Noci figlio di detto Conte di Conversano sempre. . . . stato in possessione di esercitare, e fare esercitare da loro Officiali, che* pro tempore *sono stati di detta Terra delle Noci, la giurisdizione civile, criminale, tanto con li Cittadini di detta Terra, quanto con li forastieri*, & extra *la Terra predetta per miglia otto lontano dalla Terra predetta delle Noci*.

In-

Interrogatus de causa scientiæ , dixit , mi ricordo , ed avrà anni 45 in circa , che nel territorio delle Murgie , ove si dice Montefuscaro sei miglia distante in circa dalla Terra delle Noci , avendo uno della Terra di Martina nominato Giovanni Antonio Caputo fatto questione con altre persone , andò la Corte di detta Terra delle Noci a pigliare carcerato detto Gio. Antonio, e lo viddi io carcerato al Criminale nelle Carceri di detta Terra delle Noci, dove stette carcerato più di tre mesi , e poi l' istessa Corte delle Noci lo liberò . Mi ricordo ancora , che avrà in circa anni dodici , che Donato Antonio Santoro , stando in campagna , che facea ricatti , ed altri delitti , venne la Corte di detta Terra delle Noci , e lo pigliò carcerato , e lo portò in detta Terra delle Noci , dove fu cordiato , e fu appiccato , e squartato in le forche di detta Terra delle Noci , quali stanno fuori la porta di detta Terra , che si chiama la porta di Varsiento , che va al Monistero di S. Maria della Grazia di detta Terra delle Noci , ed io vidi li quarti appisi , per le vie lontano dalla detta Terra delle Noci , è mi ricordo molti altri della detta Terra di Martina , e di altre Terre convicine , che detta Corte delle Noci li ha riconosciuti , e carcerati , e giustiziati in le forche di sopra nominate , delli quali non posso ricordare il nome , ma questo è stato più , e più volte , e tante volte , che quasi ogni mese la detta Corte pigliava gente di Martina , ed altre Terre , e li riconosceva , come ho detto di sopra .

Interrogatus , se esso testimonio ha inteso da altri , che li

li padroni passati , e presenti di detta Terra delle Noci abbiano esercitato la giurisdizione predetta in detta Terra , & extra , dixit , non solo lo saccio , ed haggio visto io esercitare la jurisdizione predetta dalli Signori Uffiziali di detta Terra , come ho deposto io sopra , ma me diceva mio Padre nominato Janno Tagliente , quale ave anni trenta in circa , ch'è morto , ed è morto di età d' anni 96 , e me deceva , che esso da che era piccolo , e per quanto visse , sempre avea visto , che la Corte della Terra delle Noci avea conosciuti , e gastigati i delinquenti , tanto di detta Terra delle Noci , quanto forestieri per lo territorio , e Murge PER OTTO MIGLIA , E PIU' DISTANTE DALLA TERRA DELLE NOCI .

Interrogatus , se esso testimonio sa che nello esercitare di detta giurisdizione ci sia stata alcuna controversia , o pure li fusse stata sequestrata la giurisdizione suddetta , e da chi , e quante volte , dixit , io so ; che quando furono cercerati , e giustiziati quelli di Martina , come ho detto di sopra , nella Terra delle Noci , il Duca di Martina non ci s' interpose a cosa alcuna , nè altra persona ci si è impicciata , perchè , se alcuno signore delle Terre convicine avesse avuta giurisdizione nel territorio otto miglia in circa lontano dalle Noci , si avria fatto rimettere li carcerati alle Terre loro , e conosciutili esso , perchè mi ricordo , che avrà anni 40 in circa , che stando carcerato in Martina uno delle Noci nominato Giovanni Floreo , per una causa criminale , il Duca d' Atri Padrone della detta Terra delle Noci si lo fece rimettere ad esso .

Su-

Super 5 articulo omissis aliis voluntate producentis, edixit, & deposuit in supra dictis interrogatoriis, e che non si ricorda mai, che lo Barone di Motola abbia contradetto alla giurisdizione, che esercitavano li Signori di detta Terra delle Noci ...., ma che li Baroni passati, e presenti di detta Città di Motola, hanno saputo, e consentito a questo.

Fra gli altri testimonj, che uniformemente deposero, fuvvi un tal Clemente delli Marangi, il quale era stato Baglivo di Martina, e vi aggiunse ciò, che siegue: *Che da anni 50 in qua in circa da che io sono stato Baglivo di detta Terra di Martina .... per lo territorio, e bosco, mi sono ritrovato più volte .... E quando li Baglivi di Mottola volevano fare pagare il passo dagli uomini, che non hanno communità nel territorio predetto di Mottula, e quando erano in contrasto li detti Baglivi di Mottula, andavano avanti gli officiali, che* pro tempore *sono stati di detta Terra delle Noci, si facevano determinare* oretenus *le loro differenze, e questo è stato più, e più volte.*

Finora abbiam riferito ciò, che deposero i testimonj o Nocesi, o de' convicini luoghi nel giudizio tra' due Baroni delle Noci, e di Motola. Passiam' ora a fatti più importanti. Nel 1701 pretese il Duca di Martina d'impedire a' Nocesi il taglio degli alberi in tutto il territorio comune, pretendendo di esser ciò di nocumento alla parata, ch'egli facea del frutto pendente. Portossi per tal causa in accesso il Consiglier Pisacane. Fece l'Università delle Noci i suoi ar-

articoli. Ascoltisi il tenor de' medesimi, per vedersi quanto poco sincere siano le odierne intraprese de' suoi Rappresentanti.

I. *Come la Terra delle Noci sta edificata sul territorio di Motola, con tenere il ristretto di tre miglia proprio, e limitato, nel quale esercita giurisdizione plenaria civile, criminale, e mista, e sempre, che vi è stato commesso delitto dagli Uomini di Mottola, o altri, sono stati conosciuti dal Governadore delle Noci, secondo li Baglivi, che custodiscono detto territorio di Mottola, e demanio di Mottola fuori delle tre miglia, gli uomini, e cittadini delle Noci sempre vi hanno goduto, come hanno tenuto e tengono tutte le comodità, prerogative, e giurisdizioni, che vi hunno li stessi cittadini di Mottola di pascere, acquare, pernottare, incidere gli alberi indistintamente fruttiferi, ed infruttiferi, ed altro fare con bestiame, e senza alcun pagamento; ma franchi, e liberi.*

IX. *Come gli uomini delle Noci, e sua Università sempre è stata, e sta in possessione imperturbata per le ragioni, come di sopra,* D'ESIGERE DA' SUOI CITTADINI TUTTE LE GABELLE, E DAZJ DE' FRUTTI, CHE NASCONO NON SOLO NEL RISTRETTO DELLE TRE MIGLIA DI TERRITORIO, QUALE TERRITORIO PROPRIO, ED ASSOLUTO, MA IN TUTTE LE ALTRE CHIUSURE, E PARCHI, CHE POSSEDONO NELL' INTERO TERRITORIO DI MOTTOLA E SUO DEMANIO FUORI DELLE TRE MIGLIA. *Nè mai gli uomini delle Noci sono stati soggetti a pagamento alcuno, ma franchi, e liberi, e sempre gli uomini delle Noci sono stati, e sono soliti di portarsi*

tarsi

tarsi il pane dalla loro patria quando pernottano, come fanno gli uomini di Mottola.

X. *Come per li delitti, che sono successi nell' intero territorio di Mottola*, E FUORI DELLE TRE MIGLIA, SEMPRE SI E' DATO LUOGO ALLA PREVENZIONE, COME A TERRITORIO COMMUNE COLLE NOCI; *come anche per la custodia delle Chiuse, e Parchi, e ne' parchi proprj fuori delle tre miglia vi hanno tenuto, e tengono li custodi, avendo li medesimi privilegj, e prerogative delli cittadini di Mottola* (1).

Questi articoli bastantemente dimostrano quanto mal si appongono oggi i Nocesi nel contrastare ciò, che altra volta sostennero nel S. C. Ma coronerà l' assunta dimostrazione un'altro fatto di gran lunga più importante. Non pagarono essi giammai buonatenenza all' Università di Motola per quelle masserie, che fuor' il distretto delle tre miglia possedeano: anzi avendo nel 1710 quell' Università preteso di esigerla in occasione di aver formato il nuovo catasto, alte doglianze dall' Università delle Noci furon fatte nel Collateral Consiglio, che giova esporre ne' proprj termini:

Eccellentissimo Signore. L' università, e particolari Cittadini della Terra delle Noci Provincia di Bari, con supplica espongono a V. E. come stando dette Terre edificate, e poste nel centro del Territorio della Città di Mottola, dalla quale ha avuta la sua prima ori-

(1) *Fol. 59 & 60 proc. Illustris Ducis Martinæ.*

origine, *e vi tengono li di loro poderi*, *e maſſarie*, *e tanto in eſſe*, QUANTO IN TUTTO IL TERRITORIO SUDDETTO DI CIRCONFERENZA DI SOPRA MIGLIA CINQUANTA VI HANNO AVUTO, ED HANNO LE STESSE RAGIONI, ED AZIONI VI TENGONO LI CITTADINI, ED UNIVERSITA' DI MOTTOLA *di paſcere*, *acquare*, *legnare*, *tagliare arbori indiſtintamente*, E NELLA STESSA FORMA, E MANIERA, CHE L'UNIVERSITA' DI MOTTOLA ESIGEA LE GABELLE, DECIME, E COLLETTE DA' SUOI CITTADINI, CHE HANNO MASSARIE IN DETTO TERRITORIO, SEMPRE E' STATO OSSERVATO ESIGERSI L'UNIVERSITA' SUPPLICANTE DA' SUOI CITTADINI SOPRA QUE' TERRITORJ, E MASSERIE IVI POSSEDANO LI SUOI CITTADINI, COME SOPRA, ED AB IMMEMORABILE SONO STATI IN POSSESSO E FIN DA CHE FU EDIFICATA LA TERRA DELLE NOCI. *E mentre da tempo in tempo avendo l' univerſità di Motola*, *e ſuoi utili padroni tentato d' introdurre novazioni*, *ed impedire alla Supplicante*, *e ſuoi Cittadini l' eſercizio delle ragioni tengono in detto* INTIERO TERRITORIO *nella medeſima forma*, *e mani ra dell' Univerſità*, *e Cittadini di Mottola*, *ne ſono nati quell' inconvenienienti*, *che ſaranno all' E. V. noti*. *Per il che primo loco furono introdotte nella Regia Camera tutte le differenze*, *e pretenzioni della Supplicante coll' univerſità di Mottola*, *e ſuo utile padrone ſopra il paſcere*, *acquare*, *e tagliare alberi indiſtintamente*, FARE TUTTO CHE l'ANNO LI MEDESIMI CITTADINI DI MOTOLA IN DETTO TERRITORIO, COME COLLETTARE, ESIGERE LA DECIMA SOLITA, E DAZJ SENZA L'ESAZIONE, O PAGAMENTO ALCUNO DI BONATENENZA, E ALTRO.

Fu

Fu stimato da' predecessori di V. E. anche per decretazione rimettere detta causa al S. C., dove furono trasportati gli atti della Regia Camera con essersi dal S. R. C. cinque anni addietro, precedente accesso fatto alla faccia del luogo, fatta prendere informazione del solito, e praticato nel territorio sudetto, con farsene formare la pianta, con essersi ancora discussa, e trattata la causa in Ruota per più giornate, che per li soliti impedimenti del Tribunale non ha potuto determinarsi. Al presente, avendo la suddetta università di Mottola, e suo utile Padrone fatto commettere il nuovo catasto, che in actu stanno formando del detto Territorio di Mottola, precedenti ordini della Regia Camera, dal Commessario di detto Catasto s'intende indurre pregiudizio alla Supplicante con accatastare, e sottoporre al pagamento della buonatenenza tutti quelli beni vi possedono li Cittadini delle Noci, quando la causa sudetta sta pendente nel S. R. C., e perciò supplicano l' E. V. essere servita ordinare di non doversi fare innovazione contro li particolari delle Noci, che possedono beni in territorio di Mottola liberi da ogni pagamento di buonatenenza, pagandone l Gabelle, e Collette alla Supplicante, e perciò doversi in questa, ed in ogni altra differenza tra essa Università attendersene gli ordini del S. R. C., dove stanno introdotte, e sono i processi. Il Collaterale rimise al S. C. tale supplica, e non tardarono i Nocesi ad esibirla coll' anzidetta decretazione presso gli atti della pendente controversia, per impedire il

pa-

pagamento della buonatenenza, a cui volea l'università di Mottola soggettarli (1).

Dopo questi fatti, l'assumersi, che il territorio delle Noci sia stato ristretto alle sole tre miglia, sia permesso il dirlo, è una temerità, che non deve dal S.C. soffrirsi. Egli è stabilimento legale dettato dal Giureconsulto Scevola, *reprobare non possum semel probatum* (2). Se un figlio abbia dimostrato di approvare il paterno testamento, la Legge il priva della querela d'inofficioso (3). E questa massima è stabilita anche dal Dritto canonico, onde abbiamo che *quod semel placuit amplius displicere non potest* (4). Questi legali stabilimenti smentiranno gli assunti, con cui cerca l'Università recedere da quanto altra volta in giudizio sostenne,

MA si ricorre al decreto del Consiglier Ferrante interposto sul luogo nel 1726, e si crede, che da quello sia autorizzata questa capricciosa distinzione, anzi si allega come il titolo del novello acquisto fatto dall'Università fuori delle tre miglia. Si legga il decreto: non si troverà sicuramente ciò, che si pretende. Eccone le parole:

Die 4. Mensis Januarii 1726 in Nemore Civitatis Mo-

tu-

(1) *Fol. 241 Proc. Illustris Ducis Martinæ &c.*
(2) *L. 9 ff. de Negotiis gestis.*
(3) *L. 31 §. 14 de inofficioso testam.*
(4) *Regul. 21 tit. de Reg. Jur. in Sent.*

tularum, & proprie in rure Venerabilis Conventus Divæ Mariæ Gratiarum RR. PP. Prædicatorum Terræ Nucum loco residentiæ electo pro tempore præsentis accessus.

Visis decretis interpositis sub diebus 22 *Maii* 1701, & 20 (1) *Decembris elapsi anni* 1725 (2), *& omnibus actis, facta diligenti & exacta recognitione territorii Civitatis Motularum, discussis, & perpensis expedientibus omnibus, tam a partibus propositis voce, & scriptis, quam ex officio excogitatis pro extinctione præsentium controversiarum, visis etiam comparitionibus per partes ipsas præsentatis tempore præsentis accessus ac pluries auditis magnificis Advocatis ipsarum.*

Per Dominum Militem V. J. D. Dominum Matthæum de Ferrante Regium Consiliarium, & Causæ Commissarium &c. Fuit provisum, & decretum quod communitas aquandi, pascendi, lignandi, pernoctandi, ac alia faciendi prout ex antiquis capitulationibus in actis existentibus, quam hactenus Universitas Civitatis Motularum ad invicem habuit, & habet cum Universitatibus Civitatum Cupersani, Cisternini, Castellanetæ, & Tarentinæ, ac Terrarum Putiniani, Nucum, & Castellanæ, Martinæ, ac Paligiani, pro eo quod attinet ad supradictas Universitates Civitatis Cupersani, & terrarum Nucum, & Castellanæ,

quæ

(1) *Fol.* 17 & 20
(2) *Fol.* 436

quæ sunt subjectæ utili Dominio Illustris Comitis Cupersani, dissolvatur, & penitus dimittatur; verum territorium ipsius Civitatis Motularum citra præjudicium communitatis aliis supradictis Universitatibus competentis, DIVIDATUR *inter ipsam, & Universitates terræ Martinæ, & Paligiani, earumque utilem Dominum, qui est Illustris Dux Martinæ ex una parte, & Universitates Civitatis Cupersani, & Terræ Nucum, & Castellanæ, earumque utilem Dominum, qui est Illustris Comes Cupersani, ex altera,* QUOAD JURISDICTIONEM, UTILE DOMINIUM, ET PROPRIETATEM *respective, sequenti modo; salvo tamen assensu a sua Cæsarea, & Catholica Majestate, sumptibus communibus ipsarum partium impetrando, videlicet.*

Integra Regio vulgo appellata S. A.-tuono, sive Cantone, in qua comprœhenduntur loci vulgo denominati Bandare, & Bovara, & cujus fines sunt ex parte Austri, via, qua itur ad Terram Massafræ, ex parte Orientis via publica dividens ipsammet Regionem ab alia, quæ nominatur vulgo li Poltri: ex parte Septemtrionali signa incisionum factarum in arboribus vulgo appellatæ le tacche: & ex parte Occidentali iidem parietes supranominatorum locorum Bandari, & Bovaræ remaneat prout est sub jurisdictione; & utili Dominio Illustris Ducis Martinæ, cum onere communitatis in beneficium Civitatis Motularum, & Terrarum Martinæ, & Palagiani aliarumque Universtatum supra expressarum.

Re-

Regio vulgo appellata li Polteri, quæ hisce finibus terminatur, ex parte austri a territorio terræ Massafræ: ex parte orientis a territorio Terræ Martinæ cum inclusione territorii vulgo appellati li Cantoni di Scorcia, & a territorio defensæ Arborisbelli: ex parte Septemtrionis a lacu de Traversa; & ex perte Occidentis a territorio trium milliarium Terræ Nucum, & a Regionibus, vulgo denominatis la Murgia, e S. Antuono; pro duabus ex tribus portibus quantitativi, & pro centum aliis modiis, vulgo tumulate, restantis tertiæ portionis remaneat pariter pro ut est sub jurisdictione, & utili, dominio dicti Illustris Ducis Martinæ, & cum onere communitatis superius enunciatæ: Cætera vero restans portio, cum lacu denominato de Traversa, sit quoad jurisdictionem Illustris Comitis Cupersani, & quoad demanium juxta sui naturam Universitatis, & Civium Terræ Nucum.

Regiones vulgo nominatæ la Murgia, cujus confinia sunt: ex parte austri Regio appellata S. Antuono, & tenimenta Pandori, & Bovaræ: ex parte Orientis Regio dicta li Poltri: ex parte septentrionis territori um trium milliarium terræ Nucum: & ex parte occidentis regio denominata la Pentina; fiant tresdecim portiones æquales, quarum quatuor remaneant sub jurisdictione, & utili dominio præfati Illustris Ducis Martinæ cum eodem onere communionis in præcedentibus Capitulis enunciato, & in cæteris novem, jurisdictio sit Illustris Comitis Cupersani, & demanium juxta sui naturam Universitatis & hominum Terræ Nucum; & proinde procedatur ad mensurationem supra-

prædictarum duarum Regionum , nempe li Poltri , la Murgia , & ducantur lineæ ipsas dividentes in portiones superius expressas , quarum , portiones quæ remanere debent sub jurisdictione , & utili dominio Illustris Ducis Martinæ de regione dicta li Poltri , sint juxta confinia regionum nominatarum Sant' Antuono , e la Mugia , & includant domum , rus , & foveam RR. PP. Prædicatorum Terræ Nucum ; & de regione dicta la Murgia sint juxta præcitata confinia ejusdem regionis appellatæ S. Antuono , & tenimentorum, quæ denominantur Pandoro , Pizzoferro , & Pentima, cum inclusione possessionis , vulgo dictæ il Columbo , ejusque foreæ , & per ipsas lineas , modo quo supra trahendas , construantur parietes magnæ , cum lapidibus manu aggregatis , in quorum extremitatibus erigantur in terminos structuræ cimentiæ ad formam Prismatum & incidantur respective in eis insigna familiarum Illustris Ducis Martinæ , & Illustris Comitis Cupersani respective inspicientia ipsorum portiones sumptibus communibus.

Regionis appellatæ vulgo la Pentima cujus fines sunt : ex parte Austri tenimentum dictum Pizzoferro & defensa nominata Selva dritta: ex parte orientis Regio appellata la Murgia juxta descriptionem factam per Expertos ; ex parte septentrionali territorium trium milliarium Terræ Nucum ; & ex parte occidentis paries territorii Terræ Giojæ : sexcentum quadraginta modia, vulgo tomolate tantum remaneat sub jurisdictione , & utili dominio Illustris Ducis Martinæ, cum onere communionis supradescriptæ, quorum modia sexcentum sint

juxta

junta defensam Illustris Ducis Martinæ denominatam selva dritta, parietem magnum divisorium Terræ Giojæ, & viam, qua a Civitate Castellanetæ itur ad terram Putiniani, & alia modia quadraginta, quæ etiam deservire debeant pro via, sive tracturo ex regione Murgiæ ad supradicta modia sexcentum; sint junta parietem tenimenti vulgo appellati Pizzoferro: totum autem id quod remaneat ex supradicta regione Pentinæ, sit quoad jurisdictionem Illustris Comitis Cupersani, & quoad demanium junta sui naturam Universitatis, & Civium Terræ Nucum; & proinde fiat mensuratio dictorum modiorum sexcentum quadraginta in locis supra expressis, & construantur parietes, cum lapidibus manu aggregatis ipsas a restanti territorio dictæ regionis dividentes, cum terminis in extremitatibus similibus superius ordinatis, sumptibus etiam communibus.

Tenimentum Barsenti cum suis pertinentiis, & juribus, & signanter cum jure fidandi in spicis Cives Terræ Putiniani, usque ad Lacum Tragneti, & territorium terræ Giojæ, sit quoad jurisdictionem Illustris Comitis Cupersani, & demanium junta sui naturam Universitatis, & Civium terræ Nucum.

Reliquum vero territorium supradictæ Civitatis Motularum remaneat sub jurisditione, & utili dominio Illustris Ducis Martinæ, cum onere communionis ad Cives Civitatis Motularum, & Terrarum Martinæ, & Palagiani, aliarumque Universitatum supra descriptarum spectantis.

Si-

Similiter provisum, & decretum fuit, quod in iis portionibus territorii Civitatis Motularum, quæ ut supra remanent sub jurisdictione, & utili dominio Illustris Ducis Martinæ, nullum jus, nullamque actionem, etiam communionis, aut facultatem exercere unquam possit Illustris Comes Cupersani, & Cives Universitatis Cupersani, & terrarum Nucum, & Castellanæ, sed in eis libere valeat Illustris Dux Martinæ uti juribus suis, & firma remaneat inhibitio de non incidendo arbores fructiferas in ipsis existentes; sicut e contra Illustris Dux Martinæ, & Cives terrarum ejus utili dominio subjectarum, nullam actionem communionis, aut aliud quodcumque jus exercere possint in territoriis, quæ quoad jurisdictionem ab Illustri Comite Cupersani, & quoad demanium juxta sui naturam ab Universitate, & Civibus Terræ Nucum, vigore præsentis decreti acquiruntur, & proinde liceat dictis Civibus Terræ Nucum in ipsis arbores incidere, etiam fructiferas pro quocumque usu, & signanter pro illo seminis. VERUM INTEGRUM SUPRADICTUM TERRITORIUM CIVITATIS MOTULARUM REMANEAT CUM ONERE COMMUNIONNIS AD ALIAS UNIVERSITATES SUPERIUS NOMINATAS, PERTINENTIS.

Provisum & decretum etiam fuit, quod Illustris Comes Cupersani teneatur solvere in beneficium Illustris Ducis Martinæ pretium jurisdictionis supra enunciatarum portionum territorii Civitatis Motularum, quæ vigore præsentis decreti suæ jurisdictioni aggregantur, & juris fidandi in spicis Cives Terræ Putiniani in tenimento Barsenti, habita etiam ratione de sua immuni-

nitate ab onere adhoa, quod totum remaneat, prout ad præsens Illustri Ducis Martinæ, declarandum per S. R. C., sive per dominum Causæ Commissarium viso exitu appretii, & relationis facienda per Magnificum D. Donatum Gallarano Tabularium S. R. C. apud ipsum esistentem.

Pariter provisum, & decretum fuit, quod Universitas Terræ Nucum teneatur solvere Illustri Duci Martinæ pro portionibus territorii Civitatis Motularum, quæ ab ipsa in demanium juxta sui naturam ad præsens acquiruntur, ratam pretii juris, quod ei competebat faciendi quolibet anno paratam, sive defensam vulgo dictam del frutto pendente in una ex quatuor supradictis regionibus appellatis S. Antuono, sive Cantere, li Poltri, la Murgia e Pentima, habita etiam ratione facultatis sibi pertinentis utendi aqua fovearum Civium Terræ Nucum, sistentium in regione, in qua fit Parata, & tempore supradictæ paratæ tantum, & fidandi in aliis tribus exteris pro glanda, deducto prius usu Civium Terræ Nucum, & Universitati Civitatis Motularum, sive ejus creditoribus capitale prætium annuorum ducatorum trigintaquinque circiter ipsi debitorom a bonatenentibus in territorio Barsensi, casu quo voluerit ipsos emere, si autem ipsos emere noluerit, liceat eidem Universitati Motularum ipsorum exactionem continuare, sicut ex opposito teneatur Dux Martinæ illi bonificare ratam pretii usus glandis, qui in supradictus tribus regionibus, & in toto reliquo territorio Civitatis Motularum competebat, declarandam per S. R. C. sive per præfatum dominum Causæ Commis-

sa-

ſarium viſo exitu appretii , & relationis, ut ſupra facienda per Magnificum D. Donatum Gallarano Tabularium S. C.

Il primo articolo del decreto decide aſſolutamente la controverſia . Fu ſciolta la comunità del territorio tra le Univerſità ſoggette al Duca di Martina, e quelle dipendenti dal Conte di Converſano, e ne fu ordinata *la diviſione*. Or la diviſione di una coſa comune preſuppone il dominio di ciaſcuna delle parti dividenti . Se poteſſe per un ſol momento ſupporſi che il Conſiglier Ferrante divideſse tra l' Univerſità delle Noci, e quella di Motola ciò, che prima foſſe ſtato della ſola Univerſità di Motola ; avrebb' egli commeſso uno ſpoglio contrario alle leggi . Per contrario la pront'accettazione del Duca di Martina, e delle Univerſità da lui dipendenti, dimoſtra la giuſtizia di quel decreto. Or ſe Ferrante ſciolſe la *comunità*, ſe diviſe il territorio, ecco, ripetiamo, le caratteriſtiche del precedente dominio. Inſegna il Giureconſulto Paolo, che *ceſſat communi dividundo judicium ſi res communis non ſit* (1), ed Ulpiano ſoggiugne che *per hoc judicium corporalium rerum fit diviſio, quarum rerum dominium habemus* (2). E Cajo dice che in tal ſorte di giudizj *par cauſa omnium videtur* (3).

Ciò

(1) *L.* 1 *ff. Comm. divid.*
(2) *L.* 4. *eod.*
(3) *L.* 3. *eod.*

Ciò posto, col decreto del Consiglier Ferrante l'Università delle Noci non fe un nuovo acquisto, ma ricevè soltanto una parte di quel tutto, che coll' Università di Motola possedeva in comune. La qual cosa confermano le seguenti parti del decreto. Fu l' Università delle Noci condannata a compensare al Duca di Martina l'importo della parata del frutto pendente che far soleva ogni quartro anni nel territorio, che restò aggregato alle Noci; e 'l Duca di Martina fu obbligato a rifare all' Università delle Noci il valor della comunanza sul dippiù del territorio di Motola. Che importa questo se non la valutazione de' rispettivi dritti di due Compadroni?

Ma si soggiugne dall' Università: come mai può dirsi che il territorio oltre le tre miglia fosse territorio Nocese, se il Conte di Conversano fu obbligato a pagarne al Duca di Martina il prezzo della giurisdizione? Fondasi molto su questo dubbio, che con molta facilità si dilegua. Primieramente il Consiglier Ferrante obbligò il Conte di Conversano a pagare il prezzo della giurisdizione, non pel solo riflesso, che creduta l'avesse del Duca di Martina, ma anche pel peso dell'adoa, che tutto a carico di esso Duca rimase, *habita etiam ratione de sua immunitate ab onere adohæ, quod totum remaneat, prout ad præsens, Illustri Duci Martinæ*.

Niente poi implica, che il Consiglier Ferrante avesse effettivamente creduto, che la giurisdizione al Duca di Martina appartenesse. L'oppinione stabilita fra quelle genti che l' Università delle Noci sorta fosse nel

B ter-

territorio Motolese, potea far credere, che la giurisdizione al Barone di Motola appartenesse, nell' atto che l' utile dominio del feudo era del Conte di Conversano. Bisogna distinguer giurisdizione da dominio. Può sullo stesso terreno avere uno la giurisdizione, l'altro il dominio. Si ascolti lo stesso Grozio: *Quamquam autem plerumque uno actu quaeri solent imperium, & dominium, sunt tamen distincta: ideoque dominium non in Cives tantum, sed & in extraneos transit, manente penes quem fuit imperio. Siculus libro de conditionibus agrorum: auctores assignationis, divisionisque, non sufficientibus agris coloniarum, quos ex vicinis territoriis sumsissent, assignaverunt quidem futuris Civibus coloniarum: sed jurisdictio in agris, qui assignati sunt, penes eos remansit, ex quorum territorio sumpti sunt. Demosthenes oratione de Haloneso agros qui eorum sunt, quorum est territorium, vocat* εγκτηματα, *qui in alieno* κτηματα (1).

E' questa verità riconosciuta da' più riputati Scrittori del Dritto feudale. Il Gribnero l' ha insegnato come cosa ovvia: *Dari feuda in alieno territorio, dominia directa sine superioritate territoriali, Vasallos, qui ejusdem prædii causa duobus dominis dispari vinculo subsint, ipse rerum usus satis docet, uti qui ea de re dubitent, exemplorum multitudine facile refellantur;* (2).

Fa

(1) *Grotius de jur. bell. & pacis lib. II Cap. III* §. 2.
(2) *Gribner. de domin. directo in territorio alieno* §. 1.

Fa eco lo Struvio: *Quia vero dominium directum jure superioritatis territorialis haud competens, sed variis acquisitum modis, quemadmodum al ia regalia, aliave jura, ut jus sacrorum, jus patronatus, jus advocatiæ, jus circa homines proprios, jus conductus passivi vel activi, jus deprehendendi delinquentes & reliqua, quæ recentiori stylo servitutum juris publici adpellatione veniunt a celeberrimo Jcto Helmstadiensi Engelbrechto in peculiari eoque erudito tractatu* DE SERVITUTIBUS JURIS PUBLICI *exposita, in alieno territorio exstere possint, sive, quin dispari nexu unius prædii causa duos dominos subordinate agnoscere alcui fas sit, sane non video, quid obstet, quum in una eademque persona diversissimi respectus concurrere possint, ac una eademque persona diversimode consideranda: hinc multum mirari subit hoc inficiantes, ac in dubium vocantes, prorsus immemores regulæ: unius rei plures esse possunt causæ* (1).

Non è da tralasciarsi il Rosental, benche volentieri tralasciamo un'altra infinità di Scrittori, che lo stesso insegnano. *Et nihil impedit* (egli scrive) *quin jurisdictio possit esse unius, & castrum alterius. Et ita nuper vidimus exemplum in Germania, ubi regalia, merum imperium, & regalia alicujus baroniæ sunt uni infeudata, cum territorium, & reliqua ad alium jure proprietatis pertineant, de quo in jure respondi* (2).

B 2 Tan-

(1) *Do directo dominio in alieno territorio* §. 5.
(2) *Rosenthal. C. V. c. 6. n.* 5. & 6.

Tanto sarebbe da riflettersi, per torre ogni meraviglia che sul territorio Nocese potesse appartener la feudalità al Conte di Conversano, e la giurisdizione al Duca di Martina. Ma il Consiglier Ferrante non andò in accesso per decidere una causa negli stretti termini di giustizia. Egli andò colle più ample facoltà comunicategli dal S. C. a sciogliere una comunione, che causava tanti disordini: egli andò a stabilire economicamente, ed alla meglio i confini pur troppo incerti delle rispettive popolazioni, e de' due Signori, a' quali per vincolo feudale eran soggette. Si cerca forse nel suo decreto il pretto rigore del Giudice? Chi non sa quanto ampia è per Legge la facoltà del Giudice, nelle controversie di confini? Ecco ciò, che ne insegna Ulpiano: *Judici finium regundorum permittitur, ut ubi non possit dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimat: & si forte movendæ veteris obscuritatis gratia per aliam regionem fines dirigere judex velit, potest hoc facere per adjudicationem, & condemnationem* (1). Le risse, e gli scandali, di cui spesso è cagione l'incertezza de' confini, indussero i Legislatori a dare al Giudice in simili quistioni le facoltà più arbitrarie. Questi stessi riflessi mossero gli antichi Romani ad attaccare ai termini l'idea di Religione. Essi fecero del termine una divinità. Coloro, che svelleano i termini erano con severe pene puniti (2).

Ciò

(1) *L. 2. ff. finium regundorum.*
(2) *Vide LL. sub. tit. de term. mot.*

Ciò posto, se il Consiglier Ferrante altro non ebbe in mira se non che togliere ogni radice degli sconcerti fino a quel punto accaduti; se obbligò gli abitanti delle Terre contendente a vendere i fondi, che aveano fuori de' limiti della rispettiva giurisdizione del Duca di Martina, e del Conte di Conversano; se proibì sotto gravi pene i nuovi acquisti: un decreto economico, dettato dalla prudenza, qual norma può dare per definir gli antichi dritti di entrambi a rigore? Quindi per tutti i versi non regge l'argomento che non possa dirsi territorio delle Noci quello, di cui pagò il Conte di Conversano la giurisdizione al Duca di Martina.

Crediamo aver detto più di quel, che basta per dimostrar, che la distinzione del territorio adottata dall'Università delle Noci è fantastica, capricciosa, ed insussistente. L'antico giudizio, le confessioni dell' Università delle Noci, il decreto del Consiglier Ferrante dimostrano che incerti erano i confini; ma indubitato il dominio dell'Università delle Noci. Usa ella oggi diverso linguaggio, per profittare a danno del Conte; ma il S. C. in luogo di attendere alle nuove posizioni; deve stare a tanti documenti anteriori alla lite, da' quali scorgerà che se uno fu il territorio delle Noci fuori, e dentro le tre miglia; uno anche e lo stesso è il dritto di feudalità, che al Barone compete. Col decreto del 1726 niente si diè di nuovo, ma si divise ciò, ch'era comune, e litigioso. Questa divisione non alterò mai i dritti feudali, che competono al Conte, e che avea con

B 3 im-

immemorabil possesso esercitato. Fra questi dritti eravi anche quella della vigesima.

I titoli, i documenti, da cui è garantita cotesta prestazioue la più legittima, che possa mai darsi, saranno l'oggetto della seguente dimostrazione.

CAPO II.

L'intero territorio Nocese è tutto vigesimale al Conte di Conversano.

LA prestazion della decima ha origine molto rimota. Lasciando stare gli Egizj, gl' Indiani, le nazioni Settentrionali, ed altri pcpoli ancora: presso i Romani la decima, e la vigesima erano un tributo ordinario su' popoli conquistati, ed era l'una, o l'altra prestazione regolata dalla maggiore, o minor fertilità de' terreni. Alla decima eran soggette la Sicilia (1), la Sardegna (2), l'Africa (3), l'Asia (4), la Siria (4), e l' Egitto (6). La Spagna poi pagava la vigesima (7). Il grano raccolto dalla decima chiama-

(1) *Cicer. in Verr. III. 6.*
(2) *Liv. XLII. 1.*
(3) *Gruter. inscript. p. IↃXII.*
(4) *Cicer. Epist. ad Atticum V.*
(5) *Cicer. Agrar. II. 19.*
(6) *Plin. Paneg. XXX.*
(7) *Liv XLIII. 2.*

mavasi *frumentum decumanum*. Si risuoteva similmente la decima dell'olio, e del vino, che mandavasi in Roma per uso del popolo Romano (1). I Coloni soggetti alla decima eran tenuti a trasportarla ne' pubblici granai (2).

Tal' era l'economia di questo dazio presso i Romani. Più dura fu sotto il dominio de' popoli barbari la condizione delle nazioni vinte, e specialmente dell' Italia, che fu il teatro de' loro maggiori scempj, dopo la caduta dell'Imperio Romano. I Longobardi, che nelle armi riponevano tutta la gloria, soggiogata l'Italia, non altrimenti chiamarono gl' Italiani, che del nome di *rustici*, *villani*, *coloni* (3). Erano essi addetti a coltivare i fondi, pagando agli orgogliosi conquistatori la terza parte, o la metà de' frutti, onde furon detti *terziatori*, o *terziarini*, e *mediatori*, nomi, che s' incontrano ne' capitolari di Arechi, e di Sicardo Principi di Benevento, conchiusi co' Napoletani negli anni 773, e 836 (4).

A tempi de' Normanni troviamo anche i terreni sog-

B 4 ger-

(1) *Burmann. de vectigal. pop. Rom. II. p. 26. III. p. 43 sequ.*

(2) *Cicer. in Verrem IV. lib. 3. sect. 10. 14. 15.*

(3) *Dufresne verbo rustici. Murat. dissert. 19 antiquit. medii ævi.*

(4) *Paul. Diacon. lib. 2. cap. 35. Murator. Scriptor. Rer. Ital. tom. 2 cart. 339. Troyl. tom. 3 cap. VII.*

getti a *terratico*. Se ne ravvisano i documenti presso Falcone Beneventano (1). E consisteva il terratico appunto nella prestazione di una quota di grano, miglio, orzo, vino, ed altri frutti industriali (2).
Da' medesimi diplomi si raccoglie, che il Fisco esigeva ancora *demaniorum reditus*, *angarias*, *herbaticum*, *carnaticum*, *Kalendaticum*, *vinum*, *olivas*, *&* *lanam*. I demanj in tempo de' Normanni e degli Svevi erano tante regalie, sulle quali niun dritto competeva ai Privati (3). Federico II. permise di darsi a coltura *fidelibus nostris*, cioè a' Baroni, *ad certam fructuum partem* (4); ma Carlo I. d' Angiò benchè sul principio rintegrasse il demanio (5); poscia ritenendone una parte per le sue razze, e per le cacce, e per gli armamenti marittimi, infeudò tutto il resto, colla riserva del pascolo pe' proprj animali, siccome dimostra il suo *quaternus donationum* del 1284, che conservasi nell'Archivio della Regia Zecca. Quindi s'introdussero le formole nelle investiture: *Quod animalia & equitatura aratiarum*, *massariarum*, *& marescallarum nostrarum pascua & aquam libere sumere valeant in territoriis & pertinentiis prædictis.* Gli usi ci-

(1) *Falco Benev. Murator. verum Italic. tom.* 5 *p.* 123 *Lunig. cod. Ital. diplomat. to. IV. n. 6 col. 6.*
(2) Muratori *differt.* 19 *Ducangius in verb. terraticum.*
(3) *Const. dignum credimus.*
(4) *Const. auctoritatem.*
(5) *Cap. prædecess. nostr.*

civici furono accordati ai naturali de' luoghi da Ferdinando I. nel 1482 colla nota Prammatica de' 14 di Dicembre (1). Prima di tal tempo pagavano essi *herbaticum*, *glandaticum*, *escaticum &c.* E quindi derivò la massima degli Scrittori di que' tempi, che dovessero le Università, le quali pretendessero aver l'uso civico, esibirne il titolo, perchè la presunzion legale contra lor militava. Si ascolti Luca de Penna, il qual visse sotto la Reina Giovanna I. *Barones tantum habere possunt jurisdictiones, aquas, decursus aquarum, montes nemora, fortalicios, & in partibus Apuliæ clibana, & alia hujusmodi, quæ per eorum vassallos possideri non licet, neque præscribi. Et si quis inveniatur aut regalia hujusmodi in terris demanii Regis, aut demanialia hujusmodi in terris Baronum, vel Comitum possideri, nisi ostendat titulum, licite compellatur ad eorum restitutionem* (2). A Luca di Penna fanno eco Paride del Pozzo, che fu Consigliere e maestro di Ferdinando I. (3), Anton Capece che sotto quel Principe stesso fu Consigliere e maestro della ragion feudale (4), e 'l Montano, che visse in tempi posteriori, di cui giova recar poche parole: *Et sic in dubio inter Universitatem, & Feudatarium investitum a Rege de Castro illius Universitatis, ho-*

(1) *Pragm. I. de salario eorum &c.*
(2) *Ad l. 2. C. de feud. limitroph.*
(3) *De redintegr. feud. c. 4.*
(4) *Invest. feud. ad v. cum planis, pascuis &c.*

bona hæc demanialia spectabunt ad feudatarium ex forma privilegiarum . . . . Et proinde bona hæc demanialia *penes Universitates Regni nostri sunt ex privilegio, non de regula, ut optime collegit* Capiblancus . . . . *vel ex vetusta consuetudine immemorabili, quæ æquiparatur privilegio. Et bonus Advocatus allegabit concessionem Principis, eamque probabit immemorabili tempore* (1).

Dalla concessione *ad meliorandum* de' demanj fatta o da' Principi a' Baroni, o da' Baroni a Vassalli, dopo che colle clausole dell' investiture cominciarono a trasferirsi, dee ripetersi l' introduzion delle decime. La concession di que' fondi *ad partem fructuum* è garentita dalla costituzione di Federico sovraccitata, e da un' altra, che, ai tempi di Andrea d'Isernia, conservavasi nel Reale Archivio, colla quale fu dichiarata invalida ogni alienazione di roba feudale, che fatta non fosse ad *partem fructuum* (2), dal che ne nacque la dottrina analoga de' nostri Scrittori, e lo stile di giudicare del S. C. (3).

Nel Principato di Taranto la decima fu un redito ordi-

(1) *De Regal.* §. *argenteria*.

(2) *Isern. in cap. au ille, qui interfecit fratrem n.* 7 *& de capite Corradi n.* 8.

(3) *Vide Freccia de subfeudis auctor.* 19. *Anna repet. ad cap.* 1. *de vasall. decrep. ætat. De Franchis decis.* 561, *ubi de Luca. Capiblanc. pragm. XI de Baronibus n.* 80. *Montan. in cap. Imperialem n.*129.

dinario, a cui sottoposti erano i fondi di tutte le Città, Terre, e Castella, che 'l componeano. Si sa quanto grande sia stato il lustro de' Principi di Taranto. Eglino trattavansi da Sovrani, erano ordinariamente individui della Real famiglia, venivano onorati del titolo di Serenissimi, ed esenti erano da ogni pagamento tanto essi, che i loro raccomandati. La decima, ripetiamo, era una rendita ordinaria, che aveano i Principi di Taranto in tutta l'estensione de' loro vastissimi dominj. E' contestata questa verità dagli Scrittori del Regno, (1) e risulta ancora da' conti erariali de' feudi del Principato di Taranto. Cotesta decima ha origine dal dominio, giacchè tutto il territorio era feudale de' Principi di Taranto, qualunque poi nel progresso del tempo sia stata l'alterazione, che abbia subìto o per patto, o per usurpazione.

Non si dubita che col Principato di Taranto andavan comprese le terre di Motola, e delle Noci. Oltre alla fede degli Storici (2), ed a ciò, che ne dimostra il diploma di Ladislao; i Nocesi stessi l'affermarono come cosa certa fin dal 1533 in un'antica controversia nel S. C. (3). oltrechè si compruova dal

B 6 fat-

(1) *Marinus Freccia de Subfeudis lib. II. auct. 46. Card. de Luca discurs. 51 de Regalibus.*

(2) *V. Io. Juven. de antiq. & var. Tarentin. fortun.*

(3) *Artic. XXV.* Che intanto la detta terra delle No- ci,

fatto, giacchè la terra delle Noci passò nella famiglia Acquaviva non altrimenti che per maritaggio con una figliuola del Principe di Taranto.

Giulio Antonio Acquaviva rinomato guerriero, e Duca d' Atri ebbe in moglie Caterina del Balzo Orsini figlia di Gio: Antonio Principe di Taranto, e nipote della Reina Maria d'Eugenio, terza moglie di Ladislao, la quale gli portò in dote i feudi di Conversano, delle Noci, di Castellana, Turi, Casamassima e Castiglione. Conservasi nell'archivio della Regia Camera l' assenso sopr'i Capitoli nuziali ottenuto nel 1456 da Alfonso I. d'Aragona, e costa da' medesimi, che furon detti feudi assegnati in dote *cum eorum castris, fortelitiis, vasallis omnibus, olivetis, Jardenis, fontibus, nemoribus, sylvis, montibus, aquis, planitiis, aquarum decursibus, fluminibus, rivis, paludibus, Herbagiis, pascuis, affidis, & diffidis, forestis, molendinis, fructibus, reditibus, ac cum omnibus jurisdictionibus, territoriis, & pertinentiis earum cujuslibet ipsarum, & cum mero, & mixto imperio, cum gladii potestate*, SIC, ET PROUT, ET IN QUANTUM IPSE

ci, come la città di Motula sono state tutte due insieme del Priucipato di Taranto per molti, e molti anni avanti che le dicte terre si avessero concesse ad altri Baroni ed erano subjecte con tutte le altre terre del Principato di Taranto al detto Principe e suo dominio *fol. 67 a t. vol. 1 Atti tra D. Margarita Acquaviva ed i naturali delle Noci, colla Contessa di Saponara.*

IPSE DOMINUS PRINCEPS IN DICTIS CIVITATIBUS, TERRIS, CASTRIS, ET LOCIS HACTENUS EXERCEBAT, & cum omnibus, quæ de demanio in demanium, de feudo in feudum, & de servitio in servitium per eumdem dominum Principem tenebantur, & possidebantur huc usque, & in prædictis terris, locis &c. (1).

Se il Principe di Taranto trasferì cotesti feudi *prout ipse tenebat*, egli è chiaro, che avendoli tenuti col dritto di decimare, a cui erano onnosie le terre tutte del Principato Tarentino, collo stesso dritto passarono a Giulio Antonio Acquaviva.

MA a che andar cercando per via d'induzioni l'esazion decimale nel territorio Nocese, quando ne abbiamo in ogni tempo i più chiari documenti? Nel diploma di Ladislao, con cui fu l' Università delle Noci dichiarata del Regio demanio, fu assoluta *ab omni, & quacumque solutione DECIMÆ VICTUALIUM, vini, bestiarum, & rerum aliarum quarumcumque, DEBITÆ, ET SPECTANTIS AD CURIAM IPSIUS TERRÆ NUCUM quovis modo. Itaque ad ipsius decimæ solutionem nullo unquam tempore teneantur, neque ad id impelli valeant quoque modo; & taberna, seu domus Curiæ, in qua vendebatur vinum Curiæ proveniens ex decima supradicta per consequens cesset, nec per nos, aut heredes nostros in ea ematur, seu ponatur vinum ad vendendum hominibus Universitatis prædictæ.*

Costa da tal diploma che fin d' allora dispiaceva a' Nocesi

(1) *Fol.* 215. atti correnti.

cesi il pagamento della decima, e l'era in odio finanche il luogo, ove il vino decimale vendeasi. Ma non può negarsi che questa feudal' esazione apparteneva *ad Curiam terræ Nucum*.

Ebbe la disgrazia però l'Università di non poter godere di così ampli privilegj. Ella ritornò ben tosto sotto il dominio de' Principi di Taranto per trattato conchiuso col Re Ladislao, e quindi poi fu data con altre terre in dote a Caterina del Balzo Orsini. L'unico favore, che i Nocesi dopo di ciò riportarono, fu di ridursi la decima a vigesima. La prima memoria di cotesto cangiamento si trova in un'assenso del 1560 registrato ne' Regj quinternioni. Gio: Girolamo Acquaviva d'Aragona tenea pignorata per duc. 8799 la terra delle Noci, e la difesa d'Alberobello a Scipione Follero. Cedè il dritto di redimerla per duc. 10280 a Gio: Maria Affatatis; *escluse però da la vendita predetta, & ad esso supplicante espressamente reservate le vigesime de le vettovaglie della terra predetta*. In questi termini si dimandò l'assenso, in questi medesimi termini si ottenne (1).

Ma vi è di più. Nell'anno 1593 l'Università delle Noci espose al Conte di aver già da lui ottenuta grazia *di non volere per l'avvenire fare portare la sua vigesima della detta sua Terra delle Noci in Conversano dalli detti suoi vassalli, per modo di comandamento, come si faceva per lo passato, purchè essa U-*

(1) *Fol.* 222 *ad* 228 atti correnti.

Università avesse pensiero di farli accomodare la sua Torre detta la Torre grande *affinchè in quella si potessero conservare li grani, orgi, & fave della sua vigesima, ed anco tutte altre vettovaglie, ch' entrano, ed entreranno alla sua Comital Corte per il tempo d' avvenire*. Essendosi la torre accomodata, l' Università dimandò l'esecuzion della grazia, e la facoltà di scolpir sulla porta della torre un cavallo coll' iscrizione *Vectigalia sublata*. Tutto accordò il Conte: e l' Università per sua cautela fè ridurre in forma pubblica, e registrar da Regio Notajo e la supplica, e l' assenso (1).

In tutt' i rilevj, fra le rendite feudali della Terra delle Noci, è annoverata costantemente *la vigesima delle vittovaglie*. Per tacer de' più antichi; in quello, che si pagò per morte di Giulio Acquaviva nel 1603, si descrisse la vicesima colla seguente distinzione:

Dalla vigesima del grano esatta per Gio: Pietro de Pietro Vigesimaro tom. 473. carlini $6\frac{1}{2}$ ——	308	10
Dalla vigesima dell' orzo tom. $297\frac{1}{2}$ carlini tre ——	089	10
Dalla vigesima delle fave esatte tom. 71 & 86 carlini cinque (2) ——	35	4

B 8 Nel

(1) *Fol.* 229 *ad* 231 *Atti cor.*
(2) *Fol.* 132 *Atti cor.*

Nel 1665 per morte di Girolamo, e di Cosimo Acquaviva dovean liquidarsi l' entrate feudali della terra delle Noci, e fu a tal'uopo destinato un Regio Uditore. Ascoltisi ciò che i Nocesi medesimi deposero circa l' esazion vigesimale: *Di più si esige ogni anno da questa Baronal Corte la vigesima delle vettovaglie in tempo della raccolta dalli Cittadini di questa Terra, e quella si riceve nell' entrare, che si fa di dette vettovaglie dentro di questa Terra, che ne tiene il peso di farne nota lo Scrivano della porta, che si elige da questa Università, a beneficio della quale anco si esige la decima di dette vettovaglie, quale ufficio di Scrivano da anni 20 in circa, che si esercita da Notar Gio: Francesco Cassano, e dal medesimo anno per anno si fa introitare detta vigesima, colla nota distinta da chi si riceve, in potere degli Erarj, che* pro tempore *sono di detto Illustre Conte, per la quale vigesima nella raccolta dell' anno 1666 del mio Erariato se ne raccolsero tomola 316 di grano, ed altre tomola 363 orzo, ed altre tomola 90 ½ fave, come dal mio introito appare, e nota consegnatami dal detto Scrivano della porta: e so benissimo, che nella raccolta del detto anno 1665 dell' Erariato di Notar Adriano Barberio si raccolsero per detta vigesima grano tom. 309, orzo tom. 162, e fave tom. 75 ½ come ne vidi consegnare la nota dal detto Scrivano della porta, quale poi è solita confrontarsi ogni anno dall' Erario successore, per vedersi il fruttato di detta decima, se avanza o diminuisce dall' anno antecedente.* Uniformi a questa sono le altre de-

deposizioni (1). E la vigesima egualmente è portata nel *1691*, ed in tutt' i posteriori rilevj (2).

Dirà quì forse taluno, che nulla concludano tali scritture, indicando l'esazione della vigesima, ma non già l'esazione fuori delle tre miglia. Potremmo ben rispondere, che il non farsi appunto distinzione alcuna del territorio di tre miglia e fuori, manifesta che l'esazione era universale. Se alle tre miglia l'esazion della decima si fosse ristretta, l'avrebbero i Conti di Conversano dedotto ne' rilevj, atteso lo studio, che hanno i Baroni di occultare, e diminuire al più che possono le rendite, per risparmiare nel pagamento del rilevio.

Ma noi crediamo di legger chiaro in questi rilevj l'esazione della vigesima, tanto dentro che fuori delle tre miglia. Basterà un poco di penetrazione sul tenore delle trascritte deposizioni per convincersi di tal verità. Dicesi in quelle, che uno stesso scrivano si destinava a *far notare tutto*, *ed esigere* contemporaneamente la decima, che sulle vettovaglie spettava all' Università, e la vigesima del Barone *nell' entrare*, *che faceano dette vettovaglie nell' abitato*, e destinavasi tale Scrivano dall' Università stessa. Questo val tanto, quanto dar' egual' estensione alla decima universale, ed alla vigesima Baronale, posto che uno

 n'era

(1) *Fol.* 133 *ad* 135.
(2) *Fol.* . . .

n' era il notamento, uno il calcolo, uno l' esattore, e le vittovaglie, su cui si esigea la decima universale, erano, giusta i detti de' testimonj, *le medesime*, che prestavano la vigesima al Barone.

Ciò posto: si negherà forse che la decima universale si estendeva e fuori, e dentro le tre miglia? Rechiamo alla memoria del S. C. l' articolo IX prodotto nel 1701 dall'Università delle Noci, e la supplica data al Collaterale nel 1710, che testè abbiam trascritta. Nell' uno, e nell' altra nettamente si dice che i dazj universali, *& signanter* la decima, l' esigea l' Università e dentro, e fuori le tre miglia; e'l disse l' Università, come già avvertimmo, per dimostrare il dominio, che aveva anche del territorio fuori delle tre miglia. Dunque se l'esazion della decima, e della vigesima camminavano *pari passu*, ed eran fatte dalla stessa persona, e su gli stessi generi; è necessaria illazione che, se la decima universale fuori delle tre miglia estendeasi, la stessa estensione avea la vigesima baronale. E se vero fosse, che tal vigesima da' prodotti delle sole tre miglia si fosse esatta, avrebbe dovuto serbarsi diverso metodo per liquidar quali generi di quelli, ch' entravano in Città, fossero stati raccolti fuori, e quali dentro il distretto.

MA si desiderano più precise, e più nette confessioni dell' esazione della vigesima anche fuori delle tre miglia? Queste, lode al Cielo, non mancano. Gravi dispute si sono agitate nel S. C. tra l' Uni-

ver-

versità delle Noci, e quella di Putignano per gli rispettivi confini; e portossi in accesso il Consiglier Ferdinando Porcinari nel 1738 per diffinirle. Erasi dal Tavolario Gio: Papa designata una linea, che includeva nel tenimento di Putignano quattro territorj di Nocesi, tutti boscosi, posti fuori del distretto delle tre miglia. Si opposero acremente i Nocesi per la ragione che, que' territorj *cesinandosi, e riducendosi a coltura sarebbero decimali a prò dell' Università delle Noci, e vigesimali all' Illustre Barone della medesima terra* [1]. E senza ulteriormente trattenerci nell' andar rinvangando simili confessioni, che *passim* sono sparse in quegli atti; la supplica dell' introduzion del giudizio nel 1751 è il migliore attestato dell'antichità del possesso di esiger la vigesima, giacchè ivi parlandosi dell'esazione *tam in districtu trium milliarium, quam extra*, dicesi, che sia questo un abuso *introductum per Ministros* PRÆDECESSORUM COMITUM *Cuperfani utilium dominorum Terræ prædictæ* (1). Se si attribuisce a' Ministri de' Feudatarj Predecessori cotesta esazione, non confessa forse l'Università l' antichità del possesso?

Lo stesso territorio di Motola, di cui dicesi di esser parte quel delle Noci, è soggetto al peso della decima, e dell'ottava a pro del Barone, siccome costa

B 10 dall'

(1) *Fol. 13 a t. 2 vol. acta accessus facti in Terra Putiniani, & fol. 21.*

(1) *Fol. 3 proc. curr.*

dall'apprezzo di quel feudo fatto nel 1652 (1): circostanza, che autorizza viepiù l'esazion vigesimale del Baron delle Noci; esazione, che con qualche apparenza di dritto avrebbe potuto contrastare il Duca di Motola, attese le antiche pretensioni, ma non già i Nocesi; poichè, se il territorio di Motola è soggetto interamente, al pari delle altre terre del Principato di Taranto, a tali prestazioni; non han dritto i Nocesi di opporsi, giacchè essendo certo il lor debito, non han ragione d' investigare se debbano pagare ad un Barone piuttosto, che all' altro. L' azione potrebbe competere al solo Duca di Martina, e di Motola, non già a loro.

Ci sembra collo sviluppo di questi fatti aver fondato su di sodissima base il possesso, non meno che il dritto del Conte di Conversano per l' esazione della vigesima nell' intero territorio Nocese. Col diploma di Ladislao fu abolita la decima, che prima esigea la Baronal Corte delle Noci. Potea, di grazia, togliersi ciò, che non vi era? *Non videtur rem amittere, quibus propria non fuit* insegna Papiniano (2); ed Ulpiano: *non potest videri desiisse habere qui numquam habuit* (3). Se Ladislao rimise quella

(1) *Fol. 29 a t. & 34 a t. Proc. Universitatis Terrae Putiniani cum Illustri Duce Martinae.*
(2) *L. 83 ff. de R. J.*
(3) *L. 208 eod.*

quella prestazione ; dunque prima vi era . Se Ladislao pacificandosi co' Baroni del contrario partito , restituì le Noci all' antico Possessore, le restituì con quel dritto, ridotto poscia alla semplice vigesima : ed essendosi quel feudo dato in dote a Catterina Orsini *prout* si possedea da' Principi di Taranto ; ecco il titolo, che rende legittima questa esazione , titolo avvalorato dal privilegio di Ferdinando I, di cui abbiam già parlato.

L' estensione di tal' esazione a tutto il territorio Nocese procede da tre fonti. I. Dall' essere state decimali tutte le terre del Principato Tarentino . II. Dall' esser decimale anche il territorio di Motola, qualità, che non gli si può togliere, in pregiudizio del feudo. III. Dall' avere il Conte di Conversano da secoli riscossa la vigesima e dentro , e fuori le tre miglia.

SE regger potesse l' erronea posizion de' Nocesi circa la restrizione del territorio feudale a tre miglia, pur potremmo ben sostenere l' esazion vigesimale *extra territorium*. Non è questa cosa nuova nel Dritto feudale. Molti Scrittori han parlato de' Dritti feudali *in alieno territorio*, molte dissertazioni di chiari Feudisti abbiamo sopra i feudi *extra Curtem* (1). Il Goebel ragiona particolarmente dell' infeudazion delle decime *extra territorium*, e concilia il dritto del Feuda-

(1) *V. Thesaur. Jur. Feudal. Jenich.*

datario con quello del Signore territoriale (1). Il Rovito narra che a sua relazione il S. C. condannò alcuni Cittadini di Nardò a pagar la decima delle olive de' lor territorj al Barone di Puggiano, benchè cotesto feudo fosse posto nel territorio di quella Città (2). Lasciamo da parte le decime ecclesiastiche infeudate a' Laici, le quali si esigono *extra territorium* (3). Basta dir soltanto che il Novario, cotanto avverso ai Baroni, non niega che dove sien garentiti da lungo possesso, debbano essere mantenuti nell' esazion delle decime fuori del territorio, e ne reca una decisione riportata dal Vivio (4).

Sen-

(1) *Si jus decimarum alicui in alieno territorio in feudum datum, & ille alii vicissim, parte decimarum sibi reservata, in subfeudum dedit, ad percipiendas decimas aliquem quidem ex suis mittere potest; ast vi eas denegantibus citra violationem territorii excutere nequit, sed domini territorialis opem implores necesse est, &c. De Feudis Curtis, & extra Curtem* §. 15.

(2) *Dec.* 97.

(3) *V. Van-Espen Jur. Eccl. Univ. P.II Tit. XXXIII De Decim.* §. 32, 33, & 34.

(4) *Est tamen verum quod si ex longo temporis cursu Barones haberent hoc jus percipiendi decimas etiam de satis extra territorium, essent in illo manutenendi, ut per Viv. dec. 4 n. 63, ubi probavit* de-

Senza però andar queste cercando in tempi rimoti, ne abbiam due recenti, interposte dal S. C., una a pro del Barone di Putignano, che fu assoluto *ab impetitis* dall' Università circa l' esazion delle decime *extra territorium* (1); l'altra a pro del nostro Cliente coll' Università di Castellana, con cui fu mantenuto nel possesso di esiger la quindicesima del grano, e la vigesima del vino, ed olio *extra territorium* (2).

Nè osterebbe il Dispaccio del 1786, nel quale i Nocesi fidano tanto. Quello obbliga il Barone, che pretende la decima *extra territorium*, all' esibizione del titolo. Qual titolo più concludente può darsi del Diploma di Ladislao, in cui espressamente si fa menzione della prestazion decimale? L' osservanza poi di tanti secoli, e la natura decimale dell' intero territorio di Motola, dimostrano che le decime, di cui nel detto Diploma si parla, esigeansi e fuori, e dentro le tre miglia.

TAnto diremmo, se vera fosse la posizion de' Nocesi, che tutto il territorio assegnato dal Consiglier Ferrante

decimas solvendas esse nedum ex fructibus recollectis in territorio, sed de omnibus aliis etiam perceptis extra territorium, accedente tamen consuetudine; sicque annuit decretum fuisse per Collaterale Consilium &c. De gravam. Vassall. grav. 306.

(1) *Fol.* 136 & 137.

(2) *Fol.* 138 & 139.

rante sia territorio di nuova proprietà , e di nuovo acquisto . Ma bastantemente abbiam dimostrata la falsità dell'assunto , e col decreto stesso di Ferrante abbiam fatto vedere che altro egli non fece , se non che dividere un terreno , su di cui avea l'Università delle Noci dominio, ma comune con Motola. E qui conviene aggiugner un'altra riflessione. I Nocesi nella divisione , lungi dall'aver alcun prezzo risuso pel preteso *novello acquisto* , riceverono anzi dal Duca di Martina duc. 1200 in compenso de' dritti sul di più del territorio di Motola , a cui rinunciavano. Eppur, ciò non ostante, si ha il coraggio di chiamar nuovo acquisto cotesto contratto, in cui l'Università delle Noci più cede, che non riceve; e quasichè il Consiglier Ferrante fosse stato un predone, e'l Duca di Martina un mentecatto ; si caratterizza questa divisione per un regalo , fatto all'Università delle Noci, a cui si diè terreno, e denaro, senza, che mai vi avesse alcun dritto dominicale rappresentato !

Or se è indifficoltabile che i Nocesi erano anche padroni del terreno indiviso fuori delle tre miglia; se tutto il suolo era vigesimale : non è meraviglia che avesse esatto il Barone la vigesima ovunque i Nocesi coltivavano, poichè i dritti de' Nocesi erano in egual grado co' dritti feudali del Barone, ed aver doveano la medesima estensione. Se così è, se il decreto di Ferrante niente diè di nuovo all'Università delle Noci, ma divise soltanto un

ter-

territorio comune con Motola, ma litigioso, perchè privo di confini; può dirsi che la decima, la quale si esige in quel territorio, sia decima *extra territorium?* Saranno adattabili i termini del Real dispaccio emanato per San Vito degli Schiavi al presente caso, le cui circostanze son tutte diverse?

Ma si fa un opposizione tratta e dal decreto di Ferrante, e dall' istrumento del 1739. Si dice che nel decreto di Ferrante, e nell' istrumento il territorio fu dato *quoad jurisdictionem* al Conte di Conversano, *& quoad demanium* all' Università. Or se il Conte altro non ebbe che la giurisdizione, se l' Università acquistò il demanio, come mai può pretendere il Conte, oltre la giurisdizione, l' esazione della vigesima? Come pel prezzo di duc. 480, quanto importò la giurisdizione, pretende di aver fatto acquisto della rendita di più centinaja?

Niente vi ha di solido in quest' argomento. Se il terreno *quoad demanium* fu aggregato all' Università delle Noci, espressamente dicesi che fu aggregato *juxta sui naturam*. E' cosa ovvia nel foro che la parola *juxta* è limitativa a quello stato, ed a quella qualità, a cui si riporta (1), e simili clausole *juxta sui naturam*, *natura in aliquo non mutata*, che val lo stesso, importano che niente si alteri il prece-

(1) *Capyc. Latr. Consult.* 11 *n.* 47. *De Ponte Consil.* 15 *n.* 5.

cedente ſtato, e la precedente natura della coſa (1). Se l'indole di quel demanio importava che foſſe ſoggetto a vigeſima; lungi dal reſtare alterata da queſta convenzione, reſtò viepiù confermata per la clauſola *juxta ſui naturam*.

Nè con quel decreto, e con quell' iſtrumento potea nullʼ alterarſi per riſpetto alla vigeſima feudale. L'uno, e l'altro furon diretti a ſedar le antiche controverſie tra le due Univerſità, ed i riſpettivi Baroni. Non vi fu mai cauſa tra il Conte e l' Univerſità delle Noci. Come ſi vuol dunque mandato in aria con tal convenzione un dritto feudale non dedotto, non conteſo, e neppure enunciato?

Nè il Conte dall' acquiſto della giuriſdizione per duc. 480 ripete l'eſazion vigeſimale, ſiccome erroneamente ſpaccia l'Avvocato dell'Univerſità. Di tal' eſazione era il Conte in poſſeſſo prima, e ſeguitò ad eſſerlo in progreſſo, ſenza veruna doglianza dell' Univerſità. Se l' oſſervanza, ſe i fatti, che precedono, e ſieguono, ſono per Legge il miglior interpetre della volontà (2): non ſi potrà dar certamente miglior intepetre di queſto contratto che il pacifico poſſeſſo del Conte da una parte, e 'l perfetto ſilenzio dell' Univerſità dell' altra, ſilenzio, che dall' epoca del contratto all' inttoduzion del giudizio, durò niente meno che undici anni.

Que-

(1) *Revertera deciſ.* 578. *De Marinis ad hanc deciſ.*, *&c. &c.*

(2) *L.* 50 *ff. in fin. de legat.* 1.

QUesto possesso, che non è disputabile, e che risulta da tanti documenti, è il più forte scudo pe'l nostro Cliente. La lite mossa dall'Università è lite di proprietà, poichè ella contende a se stessa, per esimersi dal peso della vigesima, quella proprietà, che sempre ha sostenuto appartenerle, del territorio diviso. S'ella viene contr'il proprio fatto, contr' i propj detti, e contra la verità contestata da tanti monumenti; può meritare ascolto dal Giudice? A noi pare che il libello sia inammissibile. Ma quando mai il S. C. non voglia negarle il termine, come spogliar di fatto chi ha il possesso, ed un possesso incontrastabile?

La causa del possesso è molto diversa da quella della proprietà, nè l'una coll' altra dee mescolarsi (1). Deve il Giudice prima pronunziare *uter possideat, postea de dominio quaeratur* (2). Abbiam nel Dritto patrio due leggi, che vietano di spogliarsi alcuno *de facto*, ancorchè tenesse in mano regalie, ed inculcano l'osservanza di tutta la ritualità giudiziaria. Tanto prescrive il Capitolo *Item statuimus*, eccone le parole. *Item statuimus, quod si Procuratores Fisci, vel alii Officiales, seu publica persona, ad quorum officium istud spectat, credant possessiones aliquas, sive jura ad Fiscum spectantia detineri per aliquos occupata, detentores, sive possessores ipsarum possessionum, seu jurium in*

(1) *L.* 12, *l.* 52. *ff. de acquir. possessione.*
(2) *L.* 35. *eod.*

in competenti Tribunali conveniant, & *contra ipsos*, *servato juris ordine procedatur*.

Lo stesso è anche prescritto nella Prammatica I §. 8. *de salario eorum qui mittunt*. Il De Nigris sulle ultime parole del Capitolo così riflette: *Qui ordo est*, *ut possessor citetur*, *lis contestetur*, & *sententialiter condemnetur*, *nec ipsarum possessione priventur*, *antequam legitime convicti fuerint*, *ac etiam condemnati*. Il solo possesso, purchè lungo, forma un titolo colorato: nè può chi possiede esser costretto ad esibire il titolo del suo possesso (1).

E' noto il rescritto dell' Imperador Severo: *Est* & *decretum ab Imperatore Severo* & *constitutum nullo modo exigendum quem probare unde habeat circa delationes fiscales*, *sed delatorem probare ea quæ intendit* (2). Anche i possessori di quelle cose, che senza titolo posseder non si possono, come sono le Regalie, pendente il giudizio ordinario, debbono esser mantenuti nel possesso: *Successivis temporibus*, scrisse il De Marinis, *merito agnoscimus*, POSSESSORES LITE PENDENTE IN BONORUM POSSESSIONE *per Regiam Cameram* CONSERVATOS.... *Huc usque non* VIDIMUS, *nec a* MAJORIBUS *audivimus*, *Dominum Regem nostrum possessores earum rerum*, *quæ sine titulo possideri non possunt*, *de facto spoliasse*, *sed ordinarie jura sua Regium fiscum proposuisse*, *possessores ad titulum osten-*

(1) *L.* 11. *C. de petit. heredit.*
(2) *L.* 25 *ff. de Jur. Fisci*.

ostendendum in jus vocando (1). E l' Altimari: *Ad id vero, quod dicitur hic n. 6 & seq. quod possessio jurisdictionis in locis publicis non prodest etiam lite pendente, nisi ostendatur titulus, observa, quod quamvis possessores* RERUM DE DEMANIO REGIS, *quales sunt gabellæ, dohanæ, fiscales functiones, pascua, nemora, montes, ferrariæ, tertiariæ* OMNIAQUE REGALIA, *quæ sine titulo possideri non possunt . . . teneantur titulum eorum possessionis ostendere per doctrinam Lucæ de Penna, tamen, si in promptu titulum non ostenderint,* NON POTERUNT LITE PENDENTE POSSESSIONE PRIVARI. *Ideo Possessor citatus, si opposuerit exceptiones, datur terminus ad probandum incumbentia*: ET INTERIM LITE PENDENTE, CONSERVATUR IN POSSESSIONE (2).

Non la finiremmo più, se allegar volessimo le autorità degli Scrittori, che su l' appoggio delle leggi comuni, o del Regno decidono in simili giudizj della manotenzione a pro del Barone. Veggasi ciò, che n' hanno scritto Gio: Vincenzo de Anna (3), Matteo degli Afflitti (4), il Reggente Lunario (5), il Rosen-

(1) *Ad Reverter. dec.* 480 *n.* 1.
(2) *Ad Rovit. conf.* 58 *n.* 23 & 24
(3) *Anna allegat.* 79.
(4) *Afflict. super Constit. inter multos de Offic. Proc. curia n.* 4.
(5) *Lunarius in repet. si quis per triginta n.* 78.

fental (1) Camillo Larta (2), e finanche i due Scrittori avverſiſſimi a'Baroni, Novario, e Capobianco (3). Ma il Conte di Converſano non è nel caſo di poggiarſi al ſolo titolo colorato. Egli ha il titolo vero, che garantiſce il poſſeſſo di tanti ſecoli, e queſto titolo è appunto il diritto decimale, a cui ſoggiacciono tutte le terre, che formavano il Principato di Taranto: è il diploma di Ladislao, che conteſta l'oſſervanza di quel dritto: è l'aſſenſo di Alfonſo, con cui fu confermato il paſſaggio di que' feudi in mano di Giulio Antonio Acquaviva co' medeſimi dritti, che godeano i Principi di Taranto. Ed a fronte di un dritto così ſpecchiato, e di un poſſeſſo di tanti ſecoli potrà reggere il decreto del S. C, con cui reſta il Conte ſpogliato dell'eſazione della vigeſima? Ma ſarà mai vero che coteſto decreto abbia fatto paſſaggio in coſa giudicata, e ſuſcettibile non ſia di gravame per parte del Conte? Queſto ſarà l'oggetto della ſeguente dimoſtrazione.

CA-

(1) *Roſenthal. de feudis cap. V. concluſ.* 71.
(2) *Laratha in Theatr. Feud. part. II. deciſ.* 73.
(3) *Novarius. tom.* 3. *grav.* 30. *Capiblanc. pragm. I. de Baron. n.* 229.

CAPO III.

Il decreto del S. C. non essendo stato notificato, non è passato mai in giudicato.

IL decreto de' 27 di Luglio 1789 non è notificato; nè di ciò può dubitarsi: fu notificata bensì al Procuratore del Conte la supplica di restituzione *in integrum*, in cui l' Università trascritto aveva il decreto, che affettatamente impugnava. Crede l' Università che basti ciò, per dirsi il decreto notificato; ma s' inganna a partito. Conteneva, egli è vero, la supplica, le parola del decreto; ma da ciò altro non può indursi nel Proccuratore del Conte, menochè la semplice scienza del decreto. Se il gravame prodotto avverso un decreto è una cosa non solo diversa, ma opposta al decreto, egli è chiaro che il notificare il gravame, che contiene le parole del decreto unicamente per impugnarlo, non val lo stesso, che notificare il decreto.

Per dirsi un decreto notificato non basta la semplice scienza. Se questa bastasse, correrebbero i fatali de' decreti, subitochè promulgati si leggono dagli Avvocati, e Proccuratori, che con anzietà stanno attendendo la decisione. Per passare in giudicato un decreto conviene, che scorrano i fatali, e l' elasso de' medesimi dipende dalla mora, in cui deve porsi l' avversario colla *formale* notifica. La Prammatica IV *De dilationibus* §. 18 così determina: *da' decreti interlocutorj, etiam*

di

di quelli, che hanno forza di diffinitivo, non si possa dire di nullità, se non fra sei giorni dopo che saranno intimati, e notificati.

Le parole *intimati*, *e notificati* dimostrano, che della formal notifica vi è uopo, e non già della semplice scienza. Quindi è nato il comune insegnamento de' nostri Scrittori, che senza l'atto della formal notifica non passa mai il decreto in giudicato. Ascoltisi ciò, che ne scrisse il Rovito: *Ad constituendum appellantem in mora non sufficit qualibet scientia, nisi ea, quæ specifice habetur per actum intimationis. Ratio est, quia quando notitia alicujus actus non requiritur solum, ut quis illum actum sciat, sed etiam, ut ex illa scientia constituatur sciens in mora, vel obligetur ad aliquid scienti præjudiciale, tunc non quælibet scientia sufficit, sed requiritur specifica intimatio, etiam si aliunde sciat. Ita resolvit Bartol. in l. denunciasse §. 1. n. 2. vers. quandocumque requiritur ff. de adult. Felyn. in cap. cum contingat n.6. per totum extr. De rescript., ubi pulchre declarat, & infert ad scientiam venditoris de lite mota contra emptorem, ut non sufficiat qualibet scientia, sed requiratur specifica denunciatio. Quo fit, ut cum scientia sententiæ, seu decreti contra aliquem interpositi non solum requiratur, sed etiam, ut intra decem dies appellet, vel constituatur in mora ad appellandum, quod esset scienti præjudiciale, omnino sequitur, ut non sufficiat qualibet scientia, sed intervenire debeat formalis intimatio sententiæ, vel decreti, etiam si aliunde sciat.*

sciat. Et propterea habita hac opinione pro vera in Pragm.28 capitum edita sub die 11 Maii 1612, quæ est IV sub rubr. de dilat. quatenus in cap. 18 statuitur terminus dierum sex ad proponendum nullitates adversus decreta S. C., fuit expresse declaratum, quod terminus prædictus computaretur a die intimationis ipsius decreti (1).

Il De Marinis uniforme al Rovito, così anche insegna: *Ad constituendum appellantem in mora qualibet scientia sat non sit, nisi ea, quæ specifice habetur per actum intimationis, sicque formalem requiri intimationem sententiæ, vel decreti, etiamsi qui appellare potest aliunde sciat* (2). Lo stesso ancora insegnano tra' nostri Antonio Capece (3), il Regente Tapia (4), Ursillo (5), e 'l Muscatelli nella sua pratica (6). Il Petra celebre Comentator de' Riti, rapporta un caso più forte. Si erano avverso un decreto non notificato prodotte nullità, le quali, perchè firmate dal Procuratore il S. C. decretò di non doversi ricevere. Indi le produsse l'Avvocato. La par-

(1) *Rovit. decis. XVI. n. 1.*

(2) *De Marinis observ. ad 224 Revert. n. 8.*

(3) *Capycius decis. 139 n. 4.*

(4) *Tapia in constit. appellationum tempora in 3 lib. jur. Regni sub tit. de appellat.*

(5) *Ursill. ad decis. Afflict. 344 n. 5 in fin.*

(6) *Muscatell. lib. II. prax. Civil. p. 1. Gloss. potest post. n. 2 & 7.*

parte avversa insistiva di non potersi ricevere, *stante certa, specifica, & judiciali notitia decreti, tametsi non notificati*. Ma il S.C. appunto per la mancanza della notifica ordinò di procedersi alla discussione delle medesime (1). Che più si desidera per esser persuaso che il decreto non notificato formalmente giammai non passa in giudicato? Questa stessa massima è sostenuta da esteri Scrittori (2).

Si opporrà forse che colla costituzione del 1738 è prefisso il tempo di giorni dieci a poter inerire al gravame delle persone privilegiate. Questa Prammatica però non può esser mai contraddittoria alle precedenti, ed in conseguenza presuppone l' atto della notifica, dopo la quale devesi tra giorni dieci al gravame inerire. Questa intelligenza dee darsi alla costituzione suddetta poichè, senza una speciale deroga, le precedenti leggi non si annullano, anzi tutto ciò, che nella nuova legge non è espresso,

(1) *Petra in Rit.* 123 *M. C.*

(2) *Angel. Perus. in l. a sentent.* §. *si quis in princ. ff. de appell.*
Decius cons. 34 *n.* 3
Anchar. cons. 372 *in fin. vers. circa tertium.*
Natta cons. 162 *n.* 33. *& cons.* 51 *post. n.* 1.
Ceph. cons. 241 *n.* 35 *lib.* 2
Roland. cons. 100 *n.* 148 *vol.* 4
Gratian. decis. March. 111 *&c.*

so, s' intende rimesso alle antiche (1). Oltrecchè non essendovi notifica del decreto, non vi è bisogno d' inerire al gravame dell' Università, ma può discutersi il gravame *ex integro*. L' inesione al gravame tra' dieci giorni è un atto facoltativo, non già necessario, poichè la Costituzione dice *che se le persone non privilegiate volessero inerire al gravame, debbano farlo tra dieci giorni*. Chi non vuole inerire al gravame della parte avversa, ma vuol produrre il gravame proprio, lo farà anche dopo cento anni, quando non vi è quella legal notifica del decreto, che le leggi richiedono per metter taluno in mora.

CON-

(1) *L. præcipimus §. 2. C. de appellationibus.*

CONCHIUSIONE.

È Tempo di por fine alle nostre riflessioni. Crediamo di aver pienamente dimostrato, che il decreto del S. C. poggia su di un'assunto dell'Università delle Noci contrario all'evidenza de'fatti, da lei medesima in altro tempo sostenuti. Questa circostanza esigerebbe che fosse l' Università rimossa *a limine judicii*, dovendo a ciascuno ostare il proprio fatto, e le proprie confessioni. Ma si dia pure adito ad una lite ingiustissima: è troppo duro però, che un'azione così indigesta, e malfondata, abbia ad aver la sorte di diroccare un possesso di tanti secoli, non per altro che per l'equivoco, che si è fatto giocare, della restrizion del territorio a tre miglia, contra la verità, il buon senso, e'l giudicato. Laonde ci auguriamo che il S. C. messo a confronto il decreto co' veri fatti, sarà sicuramente per rivocarlo, e rimetterà il Conte nella esazione di quella vigesima, che la giustizia, e'l possesso di tanti secoli gli garentiscono.

Di Casa a dì 17 di Settembre 1798.

PRIVILEGIO DEL RE LADISLAO DEL 1407.

L*Adislaus Dei gratia Ungariæ, Hierusalem, & Siciliæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Ramæ, Serinæ, Galitiæ, Lodomeriæ, Cornaniæ, Bulgariæque Rex, Proventiæ, & Forcalqueriæ, ac Pedis montis Comes. Universis, & singulis presentes litteras inspecturis, tam præsentibus, quam futuris, notum facimus per easdem, quatenus nos volentes cum Universitate, & hominibus Terræ Nucum de Provincia Terræ Barii nostrorum fidelium dilectorum, qui nuper derelinquendo damnata vestigia olim Comitissæ Cupersani rebellis nostræ notoriæ, redierunt ad nostram obedientiam, atque fidem; terram ipsam ipsosque Universitatem, & homines supradictos eximentes, & totaliter liberantes a Feudo, Feudalique natura ipsas, & ipsos ad Principale nostrum dominium, demanium, & coronam tenore præsentium de certa nostra scientia, specialique gratia recipimus, & reducimus, admittimus, & etiam retinemus potituros de cætero ubilibet illis honoribus, favoribus, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, privilegiis, prærogativis, & gratiis, quibus cæteræ aliæ nostræ terræ, & fideles demaniales potiuntur & gaudent, ac potiri, & gaudere soliti sunt, & debent; promittentes ipsam, & ipsos non alienare, donare, vel concedere Domino, vel Baroni, aut personæ cuicumque, sed perpetue tenere sub ipso nostro Principali dominio, & corona: affrancantes nihilominus, & perpetuo eximentes easdem Universitatem, & homines ab omni, & quacumque solutione decimæ victualium, vini, bestiarum, & rerum*

alia-

aliarum quarumcumque debitæ, & spectantis ad Curiam ipsius Terræ Nucum quovis modo. Itaque ad ipsius decimæ solutionem nullo unquam tempore teneantur, neque ad id impelli valeant quoque modo; & Taberna, seu domus Curiæ, in qua vendebatur vinum Curiæ proveniens ex decima supradicta per consequens cesset, nec per nos, aut hæredes nostros in ea ematur, seu ponatur vinum ad vendendum hominibus Universitatis prædictæ. Et insuper ad majoris gratiæ cumulum eisdem Universitati, & hominibus gratiose concedimus harum serie de dicta nostra certa scientia, quod ipsi anno quolibet possint, & valeant eligere Magistrum Juratum dictæ Terræ, cum jurisdictione, et potestate, ac aliis privilegiis ad ipsum officium spectantibus solitis, ac etiam consuetis; pollicentes eisdem, & etiam promittentes sub nostro Verbo Regali intus Terram ipsam non mittere, seu entrari, mandare, & facere ultra Equites armigeros triginta, considerata eorum impotentia, & inopia, ad hoc ut habilius, & commodius ipsos Armigeros valeant supportare. Cassamus nec minus, & irritamus quascunque omnes concessiones, & donationes, & gratias per nos forte concessas, & factas quibuscumque hominibus, & personis prædictis quantumvis bene meritis, atque dignis de quibuscumque rebus, & bonis ipsorum Universitatis, & hominum Terræ Nucum, ac singularum personarum, rumpentes, & annullantes in totum litteras, & privilegia exinde factas, & facta sub quibusvis tenoribus, sive formis; itaque nullam fidem faciant in judicio, sive extra, aut aliter quoquo modo, & bona ipsa libere

re-

restituantur personis illorum tam morantibus ad præsens in dicta Terra Nucum, quam existentibus cum dicta olim Comitissa, quam alibi ubicumque. Præterea quamvis in dicta Terra Nucum, sive aliqui homines & personæ qui habent earum consanguineos, patres, filios, cognatos, affines ad servitia præfatæ olim Comitissæ, seu cujuscunque alterius domini, de quibus possit capi suspicio verisimiliter aliqualis, nos tamen cognoscentes ipsorum fidei puram integritatem, ipsos pro suspectis non habemus, quinimo promittimus ipsos in dicta Terra tenere, & reputare legales, sinceros, & integræ fidelitatis prout cæteros dictæ Terræ, nec eos cogemus, aut cogi ullo nunquam tempore faciemus a Terra prædicta exeundi, aut aliqualiter recedendi. Promittimus amplius ipsarum tenore præsentium sub verbo, & fide nostris Regalibus quoscunque exititios, seu absentes dictæ terræ ubicumque manentes, permanentes adhuc in rebellionem nostram, volentes redire ad nostras obedientias, atque fidem recipere, & reducere ad nostram gratiam, & eis indulgentiam concedere omnium delictorum cujuscumque generis, & speciei sistentium, ac appellatorum quovis modo. Confirmantes eidem Universitati, & hominibus omnes eorum immunitates, & consuetudines per eos hactenus habitas cum omnibus terris principatus Tarenti in aquis, herbis, franchitiis, venationibus, & quocumque alio Villanitio, & pagamento seu solutione; itaque de cætero possint uti communiter ipsis aquis, herbis, & aliis prædictis, prout soliti fuerunt hactenus tempore bonæ pacis. Item contentamur, & volumus quod Abas Petrus Clericus filiusque

Ca-

Castellani Castri Acquavivæ ad præsens pro parte dictæ olim Comitissæ, libere habeat, teneat, & possideat omnia bona mobilia, & stabilia ipsius Patris sui, ubicumque sita, & posita, non obstante rebellione ipsius Patris sui, quem quidem Abatem Petrum tanquam nostrum fidelem, & legalem nobiscum retinere volumus, ac bene, & honorifice pertractari, eumque prosequi muneribus, & gratiis fructuosis. In cujus rei testimonium præsentes litteras exinde fieri fecimus, & magno pendente Majestatis nostræ sigillo jussimus præmuniri. Datum in Castris nostris victricibus prope, &c. Tarentum per manus nostri prædicti Regis Ladislai. Anno Domini millesimo quatrincentesimo septimo, die vigesimo tertio mensis Aprilis XV Indictionis, sub Regnorum nostrorum anno vigesimo primo (1).

---

(1) *Fol.* 188 *ad* 189 *Proc. prim. Vol. causæ vertentis inter D. Margaritam Acquaviva &c.*, *& Comitissam Saponariæ &c.*